



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

FORMAZIONE

QUADERNI OPERATIVI DEL COMMERCIALISTA DEL LAVORO

#2

LE NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO CONVERTITO

A cura di

Andrea Costa

Alessandro Ventura

4 AGOSTO 2023

Sommario

| | |
|---|----------|
| PRESENTAZIONE | 6 |
| Disposizioni sui rapporti di lavoro | 7 |
| 1. IL NUOVO INTERVENTO SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE <i>di Angela Fusco</i> | 8 8 |
| 1.1. Contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi | 8 |
| 1.2. Nuovi requisiti causali | 8 |
| 1.3. Proroghe e rinnovi | 10 |
| 2. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE <i>di Alessandro Ventura</i> | 11 11 |
| 2.1. L'ampliamento delle condizioni di utilizzo per la generalità degli utilizzatori | 11 |
| 2.2. I nuovi limiti economici | 12 |
| 2.3. I nuovi limiti dimensionali | 12 |
| 2.4. Gli incerti ambiti di applicazione | 13 |
| 3. LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO <i>di Alessandro Ventura</i> | 14 14 |
| 3.1. Il rinvio alla contrattazione collettiva quale modalità semplificata di adempimento degli obblighi informativi | 14 |
| 3.2. Le informazioni da indicare puntualmente nel contratto di lavoro | 14 |
| 3.3. Gli elementi informativi per cui è possibile rinviare alla contrattazione collettiva | 15 |
| 3.4. La conoscibilità della disciplina collettiva applicata al rapporto | 15 |
| 3.5. Sistemi decisionali o di monitoraggio nella gestione del rapporto di lavoro | 16 |
| 4. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: ESCLUSIONI DAL LIMITE QUANTITATIVO DEL 20% <i>di Andrea Costa</i> | 17 17 |
| 4.1. Disciplina generale | 17 |
| 4.2. Contratti di apprendistato | 17 |
| 4.3. Particolari categorie di lavoratori | 18 |
| 5. LAVORO AGILE. PROROGA DEL TERMINE I LAVORATORI "FRAGILI" <i>di Sabrina Ielmini</i> | 19 19 |
| 5.1. Proroga dello <i>smart working</i> | 19 |
| 5.2. Ambito di applicazione soggettivo | 19 |
| 5.3. Condizioni | 19 |
| 5.4. Comunicazione e termini | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 6. MODIFICHE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE | 21 |
| <i>di Angela Fusco</i> | 21 |
| 6.1. Correttivi al differenziale retributivo | 21 |
| 6.2. Limiti minimi e massimi retributivi negli ETS e nell'Impresa sociale | 21 |
| 7. DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO A FUNE | 23 |
| <i>di Angela Fusco</i> | 23 |
| 7.1. Interpretazione autentica | 23 |
| 7.2. Occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa | 24 |
| 7.3. Lavoro intermittente e attività di trasporto | 24 |
| 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO | 25 |
| <i>di Giovanni Maria Guidone</i> | 25 |
| 8.1. Le deroghe per i servizi di cabotaggio previste nel Decreto Lavoro | 25 |
| 8.2. Il fondo per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. | 26 |
| 8.2.1. Modalità di erogazione | 26 |
| 9. LAVORO AGILE. PROROGA DEL TERMINE PER I GENITORI DI FIGLI "UNDER 14" E I SOGGETTI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO CONTAGIO | 28 |
| <i>di Cinzia Brunazzo</i> | 28 |
| 9.1. Ambito di applicazione soggettivo | 28 |
| 9.2. Accordo individuale | 28 |
| 9.3. Comunicazione | 29 |
| 9.4. Considerazioni ulteriori | 29 |
| Sicurezza e protezione sociale | 31 |
| 10. SOSTEGNI ECONOMICI AI FAMILIARI DEGLI STUDENTI DECEDUTI A SEGUITO DI INFORTUNI E NUOVE TUTELE ASSICURATIVE PER LE ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO | 32 |
| <i>di Andrea Costa</i> | 32 |
| 10.1. Sostegni alle famiglie | 32 |
| 10.2. Tutela assicurativa 2023-2024 | 32 |
| 11. RICONTEGGIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI ANNULLATI INFERIORI A 1.000,00 EURO | 34 |
| <i>di Andrea Costa</i> | 34 |
| 11.1. Lavoratori autonomi e professionisti interessati | 34 |
| 11.2. Finalità | 35 |
| 11.3. Prescrizione | 35 |
| 11.4. Presentazione dell'istanza | 35 |
| 12. LA NUOVA CIG IN DEROGA PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E DEL PATRIMONIO DI COMPETENZE ACQUISITO DAI LAVORATORI | 36 |
| <i>di Andrea Costa</i> | 36 |
| 12.1. Aziende interessate | 36 |
| 12.2. Finalità | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 12.3. Caratteristiche della nuova misura | 37 |
| 12.4. Presentazione dell'istanza e risorse finanziarie a disposizione | 37 |
| 12.5. Nuovo codice evento | 38 |
| 13. LE PREVISIONI DEL DECRETO LAVORO IN MATERIA DI CONTRATTO DI ESPANSIONE <i>di Cinzia Brunazzo</i> | 39 39 |
| 13.1. Novità | 39 |
| 13.2. L'istituto del contratto di espansione | 39 |
| 14. INCENTIVO AI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE <i>di Roberta Jacobone</i> | 43 43 |
| 14.1. Destinatari | 43 |
| 14.2. Agevolazione | 43 |
| 14.3. Procedura | 43 |
| 15. INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE <i>di Roberta Jacobone</i> | 44 44 |
| 15.1. Agevolazione | 44 |
| 15.2. Condizioni | 44 |
| 15.3. Cessazione del rapporto agevolato | 45 |
| 16. MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI VEDOVILI <i>di Maria Antonietta Palma</i> | 46 46 |
| 16.1. L'estensione della maggiorazione dell'Assegno unico universale ai nuclei vedovili | 46 |
| 16.2. Periodo di fruibilità | 46 |
| 16.3. Importo della maggiorazione | 46 |
| 17. ASSEGNO DI INCLUSIONE: LE REGOLE AGGIORNATE <i>di Maria Antonietta Palma</i> | 48 48 |
| 17.1. Beneficiari e requisiti | 48 |
| 17.2. Importo durata e modalità di erogazione | 49 |
| 17.3. Incentivi | 50 |
| 17.4. Il percorso di inclusione sociale e lavorative e l'offerta lavorativa congrua | 50 |
| 17.5. Sanzioni | 51 |
| Incentivi | 52 |
| 18. INCREMENTO DI 4 PUNTI PERCENTUALI DELL'ESONERO DELLA QUOTA IVS A CARICO DEL LAVORATORE <i>di Fabiano D'Amato</i> | 53 53 |
| 18.1. Esonero ed evoluzione della misura | 53 |
| 18.2. Novità introdotta dal decreto lavoro | 54 |
| 19. DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE. DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO <i>di Angela Fusco</i> | 56 56 |

| | |
|---|-----------|
| 19.1. Misura del beneficio | 56 |
| 19.2. Settori interessati | 56 |
| 19.3. Lavoro notturno | 57 |
| 19.4. Lavoro straordinario | 57 |
| 19.5. Lavoro festivo | 57 |
| 19.6. Trattamento integrativo speciale | 57 |
| 20. INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE | 58 |
| <i>di Roberto Zerbonia</i> | 58 |
| 20.1. Ambito di applicazione | 58 |
| 20.2. Misura, compatibilità e modalità di fruizione del contributo | 58 |
| 20.3. Iter per la fruizione | 59 |
| 21. IL REGIME FISCALE SPECIALE DELLE "LIBERALITÀ" DEL DATORE DI LAVORO NEL PERIODO DI IMPOSTA 2023 | 60 |
| <i>di Alessandro Ventura</i> | 60 |
| 21.1. L'ambito di applicazione oggettivo | 60 |
| 21.2. L'ambito di applicazione soggettivo | 61 |
| 21.3. Obblighi informativi | 62 |
| 21.4. Indicazioni operative | 62 |
| 22. INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ | 64 |
| <i>di Roberto Zerbonia</i> | 64 |
| 22.1. Enti destinatari del contributo | 64 |
| 22.2. Ambito soggettivo | 64 |
| 22.3. Modalità ed entità del contributo. Dotazione finanziaria | 64 |
| 22.4. Chiarimenti attesi | 65 |
| Sanzioni | 66 |
| 23. MODIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSI VERSAMENTI DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE | 67 |
| <i>di Andrea Costa e Fabiano D'Amato</i> | 67 |
| 23.1. Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative | 67 |
| 23.2. Nuove tempistiche per la contestazione delle sanzioni | 68 |
| Appendice normativa | 69 |

Area di delega CNDCEC “Economia e fiscalità del lavoro”

Consiglieri delegati CNDCEC

Marina Andreatta

Aldo Campo

Autori

Cinzia Brunazzo - *Commercialista in Rimini*

Andrea Costa - *Commercialista in Roma*

Fabiano D’Amato - *Commercialista in Roma*

Angela Fusco - *Commercialista in Roma*

Giovanni Maria Guidone - *Commercialista in Roma*

Sabrina Ielmini - *Commercialista in Velletri*

Roberta Jacobone - *Commercialista in Cremona*

Maria Antonietta Palma - *Commercialista in Napoli Nord*

Alessandro Ventura - *Ricercatore Area lavoro Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti*

Roberto Zerbonia - *Commercialista in Viterbo*

Presentazione

Il secondo numero del Quaderno operativo dei Commercialisti del lavoro è incentrato sulle novità normative introdotte dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (c.d. Decreto Lavoro 2023).

L'impatto che l'entrata a regime delle nuove misure avrà nei confronti dei lavoratori e delle imprese – e conseguentemente anche di tutti i commercialisti specialisti nella consulenza del lavoro – è di tutta evidenza: il provvedimento in esame, infatti, interseca una pluralità di tematiche che spaziano dalla disciplina dei rapporti di lavoro, agli incentivi fiscali e contributivi, passando per la protezione sociale, purtuttavia senza presentare una puntuale coerenza sistematica, il che, inevitabilmente, non consente una lettura agevole delle norme.

Il Quaderno, pertanto, in linea con la sua impostazione editoriale volta a fornire ai Colleghi strumenti utili di carattere sintetico e operativo, raccoglie diversi contributi di commercialisti specialisti nella consulenza del lavoro e focalizzati sull'analisi delle misure di maggiore interesse per la categoria professionale delineate nel nuovo Decreto Lavoro 2023.

Buona lettura.

Marina Andreatta e Aldo Campo

Consiglieri nazionali con delega all'economia e fiscalità del lavoro

Disposizioni sui rapporti di lavoro



1. Il nuovo intervento sulla disciplina del contratto di lavoro a termine

di Angela Fusco

L'art. 24 del d.l. n. 48/2023¹ interviene innanzitutto revisionando le causali che consentono una durata superiore i 12 mesi dei contratti a tempo determinato. Tali causali rimandano alle disposizioni della contrattazione collettiva e, limitatamente al 30 aprile 2024, alle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Tali disposizioni si applicano nei casi di proroga e di rinnovo solo quando la durata complessiva del rapporto di lavoro a termine superi i 12 mesi. Per calcolare il termine dei 12 mesi, oltre il quale sono necessarie le causali, viene disposto che debbano essere considerati i soli contratti a termine stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

Inoltre, in sede di conversione sono state introdotte importanti novità in tema di rinnovi, equiparandone la disciplina a quella delle proroghe.

1.1. Contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi

Le disposizioni riguardanti il contratto a tempo determinato, contenute nell'art. 24 commi 1 – 1-ter del d.l. n. 48/2023, intervengono su:

- contratti di durata superiore ai 12 mesi;
- proroghe oltre i 12 mesi e rinnovi.

Restano invece inalterate le disposizioni riguardanti la c.d. acausalità per i primi 12 mesi, la durata massima, il numero delle proroghe e i periodi di intervallo².

1.2. Nuovi requisiti causali

La revisione delle causali che permettono contratti di durata superiore a 12 mesi rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte dal d.l. n. 48/2023, riconoscendo alla contrattazione collettiva ampi margini operativi.

Sulla base delle modifiche apportate, la stipula di un contratto a tempo determinato con una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, è possibile solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni³:

¹ Modificato in sede di conversione in legge.

² Per un approfondimento si veda Garofalo D., Tiraboschi M. "Disciplina del contratto di lavoro a termine e riflessi operativi sulla somministrazione di lavoro (art. 24, d.l. n. 48/2023)", in AA.VV. "Commentario al d.l. 4 maggio 2023, n. 48 c.d. «decreto lavoro»", a cura di Dagnino E., Garofalo C., Picco G., Rausei P., ADAPT LABOUR STUDIES, e-Book series, 99, 2023, p. 102, scaricabile dal seguente link: <https://www.bollettinoadapt.it/commentario-al-d-l-4-maggio-2023-n-48-c-d-decreto-lavoro/>.

³ Le disposizioni sostituiscono le precedenti causali che prevedevano:

- esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria, ovvero sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi dell'attività ordinaria temporanei, significativi e non programmabili;
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 (fino al 30 settembre 2022).



- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81⁴;
- in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024⁵, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti⁶;
- in sostituzione di altri lavoratori⁷.

La corretta individuazione della causale⁸ risulta fondamentale per evitare contenziosi dal momento che, in assenza, il contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine dei 12 mesi.

Contratto a termine nel settore pubblico

Le limitazioni previste per i contratti a tempo determinato contenute nell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015 non si applicano ai contratti stipulati⁹:

- dalle pubbliche amministrazioni;
- dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere;
- dagli istituti pubblici di ricerca;
- dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione;
- dagli enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa¹⁰.

A tali contratti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 87/2018 (c.d. Decreto dignità). Pertanto per tali contratti il regime della cd. acausalità risulta ancora possibile fino a 36 mesi¹¹.

⁴ Nuova lettera a) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Salvo diversa previsione, ai fini del decreto, per contratti collettivi si intendono i "contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e [...] contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria" (art. 51 del d.lgs. n. 81/2015). Viene così data una "delega in bianco" a favore della contrattazione collettiva che è deputata ad individuare i "casi" (e non più "specifiche esigenze"); cfr. Avanzi F. "Rassegna breve e prime considerazioni sulla l. 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro)", in *Labor, Il lavoro nel diritto*, 8 luglio 2023, p. 4; Moro G. "Il requisito causale nella recente novella sul lavoro a tempo determinato", in *La consulenza del lavoro*, 7, 2023, p. 4.

⁵ Secondo la dottrina maggioritaria si ritiene che il termine sia stato inserito per consentire alla contrattazione collettiva di individuare le specifiche esigenze che consentano l'acausalità per rapporti oltre i 12 mesi; Moro G., *cit.*, p. 3, nota 6.

⁶ Nuova lettera b) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. "È opportuno evitare descrizioni generiche, formule di stile o previsioni scollegate dal contesto aziendale; bisognerà, invece, descrivere in modo preciso e puntuale quale sia la necessità produttiva, tecnica od organizzativa da fronteggiare, utilizzando circostanze facili da dimostrare in un eventuale futuro giudizio"; cfr. Lacqua O., Rota Porta A. "Contratti a termine in corso: più tempo per le assunzioni senza la causale", in *NT+Lavoro*, 24 luglio 2023.

⁷ Nuova lettera b *bis*) del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015.

⁸ Per un approfondimento si veda Moro G., *cit.*, p. 4.

⁹ Disposizioni inserite dall'art. 24, comma 1, lett. c) del d.l. n. 48/2023.

¹⁰ Questi contratti a termine sono esenti anche dal limite numerico per le assunzioni a termine. Inoltre, in deroga ai limiti di durata, i contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono (art. 23 co. 3 del d.lgs. 81/2015).

1.3. Proroghe e rinnovi

L'art. 24, comma 1-*bis* del d.l. n. 48/2023, inserito in sede di conversione, opera un'armonizzazione tra proroghe e rinnovi, stabilendo che nei primi 12 mesi il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente; successivamente solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 81/2015.

L'art. 24, comma 1-*ter* del d.l. n. 48/2023, anch'esso inserito in sede di conversione, introduce una disposizione specifica ai fini del calcolo del termine di 12 mesi oltre il quale sono necessarie le causali: anche per le proroghe e i rinnovi si deve tenere conto solo dei contratti a termine stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 – data di entrata in vigore del d.l. n. 48/2023 – quindi senza includere quelli eventualmente stipulati prima di tale data, anche se ancora in corso. Viene così inserito un “azzeramento del contatore”, considerato che “dal 5 maggio 2023, possono essere stipulati nuovi contratti a termine ovvero può esserne disposta la proroga senza considerare, al fine del raggiungimento dei 12 mesi e della conseguente necessità di inserire una causale, la durata dei rapporti a termine sottoscritti prima di tale data”¹².

¹¹ Si veda Rausei P. “Fra luci e ombre il «Decreto Lavoro» diventa legge”, in *Diritto & Pratica del Lavoro*, 29, 2023, p. 1782.

¹² Negrini L. “Azzerato il contatore per i contratti a termine”, in *Il Quotidiano del Commercialista*, 4 luglio 2023; si esprime nei medesimi termini Regina M. “Contratti a termine e somministrazione: 3 novità per i datori di lavoro”, in *Quotidiano IPSOA*, 21 luglio 2023. Rausei si riferisce alla novella definendola “prezioso omaggio alle imprese”; Rausei P., *cit.*, p. 1782. Si veda in merito anche D’Onofrio E., Maresca A. “Tempo determinato, proroghe e rinnovi rilevano solo se stipulati dopo il 5 maggio”, in *NT+Lavoro*, 20 luglio 2023.



2. Le modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale

di Alessandro Ventura

L'art. 37 del d.l. n. 48/2023 convertito, modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale contenuta nell'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le novelle interessano, per un verso, le possibilità di utilizzo in ambito turistico e termale. Per altro verso, integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del "Libretto Famiglia".

Nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, il decreto eleva la soglia limite annua di utilizzo delle prestazioni da 10.000 euro a 15.000 euro. Il limite è riferibile ai compensi dovuti da ciascun soggetto utilizzatore alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati.

Per le stesse categorie di utilizzatori, inoltre, la novella innalza fino a 25 dipendenti il numero massimo di lavoratori che il committente può avere in forza per poter ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

2.1. L'ampliamento delle condizioni di utilizzo per la generalità degli utilizzatori

Il decreto lavoro si inserisce nel solco di una tendenza già tracciata da legislatore con la recente legge di bilancio per l'anno 2023 che ha modificato la disciplina contenuta nell'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, innalzando in modo stabile, per le generalità degli utilizzatori, il limite massimo dei compensi per prestazioni occasionali erogabili complessivamente alla totalità dei prestatori da 5.000 a 10.000 euro. Al contempo, la legge di bilancio ha elevato da 5 a 10 il numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato occupabili da ciascun utilizzatore per il legittimo ricorso a prestazioni di lavoro tramite contratto di prestazione occasionale¹³.

La scelta di politica del diritto che se ne ricava è, chiaramente, quella di "rilanciare" il contratto di prestazione occasionale (introdotto dall'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), nato sulle ceneri del lavoro accessorio e del quale ne ha raccolto l'eredità funzionale¹⁴.

La decisione del Governo di ampliare le ipotesi di ricorso al contratto di prestazione occasionale ("CPO"), però, non sembra conciliarsi con le indicazioni ricavabili dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2017, n. 28, in ordine allo sviamento dei contratti di prestazione occasionale dalla loro funzione originaria¹⁵. In ragione dell'economia del contributo, si rimanda ad altra sede l'analisi critica della problematica, limitandosi qui ad evidenziare la necessità di impedire

¹³ V. Casotti, M.R. Gheido, Legge di bilancio 2023: tutte le misure, in Dir. prat. lav., vol. 20, fasc. 4, 2023, p. 228 ss

¹⁴ Per una ricognizione sulla evoluzione della disciplina del lavoro accessorio fino alle nuove prestazioni occasionali (Prest.O.) cfr. D. Garofalo (a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale. Aggiornamento al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 c.d. decreto dignità, Adapt University Press, 2018, Parte IV, p. 527 ss., con i contributi di A. Ventura, C. Cordella, C. Carchio, S. Rossi, N. Fortunato, S. Caffio; P. Rausei, Lavoro autonomo e agile, Ipsoa, 2017, p. 149 ss. Per una ricognizione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 vedi A. Casotti, M.R. Gheido, Legge di bilancio 2023: tutte le misure, in Dir. prat. lav., vol. 20, fasc. 4, 2023, p. 228 ss.

¹⁵ La pronuncia della Consulta riguardava l'ammissibilità del referendum abrogativo della disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio promosso dalla Cgil con oltre un milione di firme. I passaggi argomentativi della sentenza conservano utilità in ordine al rischio che il contratto di prestazione occasionale possa divenire alternativo a tipologie di rapporti di lavoro regolate da altri istituti giuslavoristici, senza assicurarne lo stesso standard di tutela.



che il contratto di prestazione occasionale torni a facilitare fenomeni di sottodichiarazione delle prestazioni lavorative.

2.2. I nuovi limiti economici

Il limite economico di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 54-*bis*, del decreto legge del 24 aprile, n. 50, innalzato dalla legge di bilancio 2023 a 10.000 euro di compenso per anno civile per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, ha trovato ulteriore estensione ad opera dell'art. 37, comma 1, lett. a), d.l. n. 48/2023.

Gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti, possono complessivamente remunerare prestazioni occasionali offerte in forza di CPO fino a 15.000 euro di compensi.

La disposizione lascia impregiudicato il regime d'eccezione previsto per i soggetti svantaggiati riferibili alle categorie di cui alle lett. a-b-c-d del comma 8 dell'art. 54-*bis*, per il cui utilizzo il limite economico è soggetto a ulteriore elevazione. I compensi erogati a tali soggetti, infatti, sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del raggiungimento delle soglie massime economiche previste dal comma 1, lettera b), art. 54-*bis*, d.l. n. 50/2017.

Si tratta di titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In considerazione della connotazione così ampia della condizione di soggetto svantaggiato, è di tutta evidenza il rischio che nei settori interessati dal decreto lavoro possa farsi ricorso al contratto di prestazione occasionale in modo "corposo" a dispetto della marginalità che l'istituto dovrebbe presentare nell'organizzazione produttiva aziendale.

2.3. I nuovi limiti dimensionali

Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti, l'art. 37, comma 1, lett. b), d.l. n. 48/2023, ha riscritto il comma 14, lett. a), dell'art. 54-*bis*, introducendo un nuovo limite dimensionale di ricorso alle prestazioni occasionali.

Rispetto ai dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato generalmente consentiti in seguito alle modifiche della Legge di Bilancio 2023, il Decreto Lavoro innalza la soglia a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In ordine ai criteri di computo della consistenza occupazionale, in mancanza di ulteriori diverse indicazioni di prassi, si reputano di perdurante attualità i chiarimenti forniti dall' INPS con circolare n.



107/2017, secondo la quale “il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale”.

Per l’Istituto di previdenza sociale, “ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato”.

Con il successivo messaggio n. 2887/2017, l’INPS ha precisato che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato e che, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, “la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento”¹⁶.

2.4. Gli incerti ambiti di applicazione

Il decreto lavoro non fornisce chiare indicazioni circa la precisa delimitazione del campo di applicazione del regime speciale introdotto dalle novelle.

Nel richiamare i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti mancano riferimenti ai sistemi di classificazione ATECO. Peraltro, non è escluso che, in particolare in ambito turistico, i settori possano sovrapporsi con quelle delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive¹⁷.

La valutazione sul punto dovrà necessariamente essere condotta innanzitutto attingendo dalle informazioni presenti nel Registro delle imprese, dovendosi propendere per una lettura estensiva atta ad abilitare gli utilizzatori che annoverino tra le attività economiche quelle dei settori interessati anche se non in modo prevalente.

¹⁶ Esemplificativamente, se il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

¹⁷ Un problema analogo si rinviene anche nell’art. 39-bis, del Decreto Lavoro, in proposito si rimanda al contributo di Angela Fusco in questo quaderno operativo.

3. La semplificazione degli obblighi informativi relativi al rapporto di lavoro

di Alessandro Ventura

L'art. 26 del Decreto Lavoro dispone che gli obblighi informativi del datore di lavoro relativi alla comunicazione della disciplina del rapporto di lavoro può ritenersi assolto con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie

3.1. Il rinvio alla contrattazione collettiva quale modalità semplificata di adempimento degli obblighi informativi

La novella interviene sulla disciplina dettata dagli articoli 1 e 1-bis del d.lgs. 152/1997, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza)¹⁸.

L'intento del legislatore è quello di semplificare l'assolvimento degli obblighi informativi attraverso la possibilità di indicare nel contratto di assunzione il riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

La disposizione, da accogliere con estremo favore, è finalizzata a limitare gli inutili appesantimenti burocratici introdotti dal d.lgs. n. 104/2022, nel rispetto della direttiva europea n. 2019/1152 che, sul punto, già salvaguardava la centralità della contrattazione collettiva applicata al rapporto¹⁹.

3.2. Le informazioni da indicare puntualmente nel contratto di lavoro

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, dunque, in relazione all'instaurazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro dovrà comunicare puntualmente al lavoratore i seguenti elementi: l'identità delle parti ivi compresa quella dei codatori; il luogo di lavoro; la sede o il domicilio del datore di lavoro; l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la tipologia di rapporto di lavoro; nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia

¹⁸ Sulla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 104/2022, *ex pluris* cfr. A. ZILLI, *La trasparenza del lavoro subordinato. Principi e tecniche di tutela*, Pacini, 2022, spec. 131-142; G. PIGLIALARMÌ, *Il diritto alla "conoscibilità" del contratto collettivo e gli obblighi informativi in materia retributiva e previdenziale*, in D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ, A. TROJSI, *Trasparenza e attività di cura nei contratti di lavoro. Commentario ai decreti legislativi n. 104 e n. 105 del 2022*, ADAPT Labour Studies, 2023, n. 96, pp. 173-194.

¹⁹ In fase di prima applicazione del c.d. Decreto Trasparenza si sono succeduti contrastanti orientamenti di prassi finalizzati a chiarire le modalità di assolvimento dell'obbligo informativo. In proposito, alla circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2022 che aveva mostrato maggiore "elasticità" di assolvimento degli obblighi è succeduta la circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2022, in cui il Dicastero precisava che l'obbligo informativo non poteva essere assolto con "l'astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell'informativa, bensì attraverso la comunicazione di come tali istituti, nel concreto, si atteggiavano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro".

di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici; l'esistenza di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.

In aggiunta agli elementi sopra elencati, l'art. 1, co. 1, lett. q) prescrive, poi, l'obbligo informativo di indicazione del contratto collettivo, anche aziendale, e delle relative parti sottoscriventi applicato al rapporto, nell'eventualità in cui fosse applicato. Adempimento che si rivela centrale rispetto alla scelta di avvalersi delle opportunità offerte oggi dalla semplificazione del Decreto Lavoro.

3.3. Gli elementi informativi per cui è possibile rinviare alla contrattazione collettiva

Diversamente, in alternativa alla puntuale indicazione nel contratto, la novella concede al datore di lavoro la facoltà di assolvere agli obblighi formativi con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, dei seguenti elementi, definiti all'art. 1, comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r) del d.lgs. 152/1997: la durata del periodo di prova, del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; il diritto dei lavoratori a ricevere la formazione; la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; la programmazione dell'orario normale e straordinario di lavoro, compresi i cambiamenti di turno, e alla sua retribuzione (se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile), gli enti e agli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Resta inteso che, qualora i titolari del rapporto di lavoro abbiano escluso l'applicazione della contrattazione collettiva, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate introdotte dal Decreto Lavoro.

3.4. La conoscibilità della disciplina collettiva applicata al rapporto

Perché le suddette modalità informative possano, poi, mostrarsi efficaci, la nuova disposizione prevede in favore del lavoratore il "diritto alla conoscibilità" del contratto collettivo (v. lettera b) del co. 1 dell'art. 26). Il datore di lavoro, infatti, è "tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro".

La normativa non precisa esattamente le modalità di "messa a disposizione" al personale, di fatto consentendo ai datori di lavoro ampio margine di flessibilità. Non è escluso che la disciplina collettiva applicabile o i regolamenti aziendali siano affissi nella bacheca aziendale, forniti in copia digitale a mezzo mail o pubblicati sul sito aziendale.



3.5. Sistemi decisionali o di monitoraggio nella gestione del rapporto di lavoro

La novella infine, rispetto all'obbligo di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio nella gestione del rapporto di lavoro, specifica che tale obbligo sussiste quando i predetti sistemi siano integralmente automatizzati.



4. Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: esclusioni dal limite quantitativo del 20%

di Andrea Costa

L'art. 24, comma 1-quater, del d.l. n. 48/2023 convertito²⁰ stabilisce che il limite percentuale del 20% per i lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 non trova applicazione ai lavoratori somministrati assunti dal soggetto somministratore con contratto di lavoro di apprendistato.

In ogni caso sono esclusi dal computo del limite del 20% i soggetti in mobilità, i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi della NASPI o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui al reg. 651/2014 Ue.

4.1. Disciplina generale

L'art. 24, comma 1-quater, del d.l. n. 48/2023 convertito è intervenuto escludendo dal computo del limite percentuale i contratti di apprendistato e particolari categorie di lavoratori, illustrate nel prosieguo, armonizzando così la disciplina prevista per la somministrazione a tempo indeterminato con quella a tempo determinato.

Più nel dettaglio, nel caso di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato – c.d. *staff leasing*²¹ – l'art. 31 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 fissa un limite quantitativo del 20% per il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore²², dal quale il d.l. n. 48/2023 ha escluso i seguenti lavoratori²³.

4.2. Contratti di apprendistato

Il limite quantitativo massimo di utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato del 20% non opera nei caso in cui il rapporto di lavoro tra il lavoratore somministrato e l'agenzia per il lavoro datrice di lavoro sia instaurato sulla base di un contratto di apprendistato. Per l'apprendistato in somministrazione occorre comunque continuare rispettare il limite previsto dall'art. 42, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015²⁴.

²⁰ Inserito in sede di conversione in legge.

²¹ Per un inquadramento dello *staff leasing* si rinvia a Canavesi G. "Agenzie per il lavoro e lavoratori a tempo indeterminato nella somministrazione", in *Diritto delle relazioni industriali*, 2, 2023, pp. 407 ss.

²² Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.

²³ Cfr. Delle Cave M. "Contratti a termine e somministrazione nella legge di conversione del decreto lavoro", in *Guida al lavoro*, 29, 2023, p. 20.

²⁴ Il comma 7 dispone che "Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro".

4.3. Particolari categorie di lavoratori

Così come previsto per la somministrazione a tempo determinato dall'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015²⁵, al fine di promuovere l'occupazione di specifici soggetti svantaggiati il d.l. n. 48/2023 convertito esclude tassativamente dal limite del 20% le seguenti categorie di lavoratori:

- i soggetti in mobilità (art. 8, comma 2, della l. 23 luglio 1991, n. 223²⁶);
- i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati²⁷ ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del reg. n. 651/2014 Ue, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

²⁵ Si veda Rausei P. "Fra luci e ombre il "Decreto Lavoro" diventa legge", in *Diritto & Pratica del Lavoro*, 29, 2023, p. 1783.

²⁶ Articolo abrogato. Cfr. AA.VV. "Novità nel c.d. d.l. «Lavoro» convertito", in *La consulenza del lavoro*, 7, 2023, p. 6-7.

²⁷ Per una analisi delle disposizioni richiamate e del d.m. 17 ottobre 2017 si veda la voce "Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati", in *Guide Eutekne*.



5. Lavoro agile. Proroga del termine i lavoratori “fragili”

di Sabrina Ielmini

L’art. 28-bis, comma 1 del d.l. n. 48/2023 convertito²⁸ proroga al 30 settembre 2023 il termine del periodo durante il quale il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare il ricorso al lavoro agile ai lavoratori definiti “fragili”.

5.1. Proroga dello *smart working*

L’art. 28-bis del d.l. n. 48/2023 convertito dispone che la disciplina dettata dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197 ha validità fino al 30 settembre 2023²⁹.

5.2. Ambito di applicazione soggettivo

I lavoratori sono identificati “fragili” quando risultano affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022³⁰.

L’esistenza delle patologie e condizioni medesime è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore³¹.

5.3. Condizioni

Per questa categoria di lavoratori, il ricorso al lavoro agile prescinde dalla stipula dell’accordo individuale previsto ordinariamente dall’art. 19 della l. n. 81/2017.

Certificazione del medico

Ai fini dell’insorgenza del diritto, il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro apposita certificazione del medico che attesti la condizione di fragilità del lavoratore.

²⁸ Inserito in sede di conversione in legge.

²⁹ Si veda Tombari A. “Diritto al lavoro agile prorogato per alcune categorie”, in *Il Quotidiano del Commercialista*, 23 giugno 2023. In merito si precisa che il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili è stato inizialmente introdotto dall’art. 26, comma 2-bis del d.l. n. 18/2020 ed è stato oggetto di successivi interventi che ne hanno prolungato l’efficacia, in ultimo fino al 30 giugno 2023 ad opera dell’art. 1, comma 306 della l. n. 197/2022.

³⁰ Per una verifica delle condizioni previste dal d.m. 4 febbraio 2022 si rinvia a Rozza A. “Non per tutti i fragili lo smart working è prorogato a fine anno” in *Guida al Lavoro*, 29, 2023, p. 22. Lo stesso Autore fa riferimento nel suo scritto ai lavoratori “super fragili” – titolari di un diritto soggettivo incondizionato al lavoro agile che non può essere negato dal datore di lavoro – distinguendoli dai lavoratori considerati fragili dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, per i quali il decreto lavoro è intervenuto con l’art. 42; riguardo a questi ultimi soggetti si veda Brunazzo C. “Lavoro agile. Proroga del termine per i genitori di figli «under 14» e soggetti maggiormente esposti al rischio contagio”, in questo *Quaderno*.

³¹ Cfr. Cirioli D. “Fragili dal medico di famiglia”, in *Italia Oggi*, 8 febbraio 2022.



Adibizione a diversa mansione e retribuzione

Il lavoratore fragile ha diritto a prestare attività in modalità agile anche se ciò comporti l'adibizione ad una diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti di lavoro vigenti. Vale comunque una clausola di salvaguardia per cui l'eventuale assegnazione a mansioni diverse non deve comportare alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5.4. Comunicazione e termini

Il ricorso al lavoro agile dovrà essere comunicato telematicamente al Ministero del lavoro attraverso la procedura ordinaria disponibile sul sito *web* nell'apposita funzione SERVIZI – Lavoro agile mediante la compilazione dei *template* aggiornati alle nuove disposizioni³².

I dati che dovranno essere comunicati riguardano le generalità del lavoratore e con riferimento al rapporto dovranno essere indicati:

- la data di inizio/fine del rapporto in modalità agile;
- la tipologia;
- la PAT;
- la voce di tariffa INAIL;

e dovrà essere selezionata la scelta "lavoratore fragile ai sensi art. 1, co. 306 l. 197/2022" nella sezione "categoria senza accordo".

I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di *smart working* di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi rispettivamente dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo.

Diversamente, i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione devono inviare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo³³.

In caso di ritardo nell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione si applica il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 276/2023 ovvero è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

³² Nota Min. lavoro 4 luglio 2023; d.m. n. 149/2022. Si veda anche Baghin S. "Smart working: nuovi modelli di comunicazione per fragili e lavoratori under 14" in *Quotidiano IPSOA*, 6 luglio 2023.

³³ FAQ Min. lavoro 23 dicembre 2022. Si veda anche la voce "Lavoro agile", in *Guide Eutekne*.



6. Modifiche al trattamento retributivo dei lavoratori degli Enti del Terzo Settore e dell'Impresa sociale

di Angela Fusco

L'art. 29-bis del d.l. n. 48/2023 convertito³⁴ interviene sulle disposizioni riguardanti il trattamento retributivo dei lavoratori degli Enti del Terzo Settore e dell'Impresa sociale. In presenza di comprovate esigenze, in relazione alla necessità di acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale, viene consentito di elevare da uno a dodici il rapporto della differenza retributiva tra i lavoratori. Inoltre, l'esclusione dal divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% viene esteso a tutte le ipotesi di comprovate esigenze.

6.1. Correttivi al differenziale retributivo

L'art. 29 del d.l. n. 48/2023 convertito ha introdotto delle deroghe³⁵ alle disposizioni riguardanti il trattamento retributivo degli Enti del Terzo Settore (d'ora in avanti anche ETS)³⁶ e delle Imprese Sociali³⁷, per consentire il ricorso a lavoratori con professionalità altamente qualificate.

Più nel dettaglio, l'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 48/2023 stabilisce per gli ETS che, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il rapporto del differenziale retributivo viene stabilito in uno a dodici.

Inoltre, sempre in presenza delle medesime necessità³⁸, sarà possibile corrispondere retribuzioni superiori al limite del 40% rispetto ai valori della contrattazione collettiva³⁹.

L'art. 29, comma 3 del d.l. n. 48/2023 introduce identiche previsioni per le Imprese Sociali.

6.2. Limiti minimi e massimi retributivi negli ETS e nell'Impresa sociale

Per la determinazione dei livelli retributivi di coloro che prestano la loro opera nel Terzo Settore le disposizioni normative individuano un limite minimo e un tetto massimo⁴⁰.

³⁴ La disposizione è stata modificata in sede di conversione.

³⁵ Per un approfondimento si veda anche Cassaro M. "Enti del Terzo settore e imprese sociali: quali sono le modifiche al differenziale retributivo", in *Quotidiano IPSOA*, 8 luglio 2023.

³⁶ Artt. 8 e 16 del d.lgs. n. 117/2017.

³⁷ Artt. 3 e 13 del d.lgs. n. 112/2017.

³⁸ Nota direttoriale Min. lavoro 27 febbraio 2020, n. 2088: "Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico sopra descritto, specialmente nell'ipotesi di funzionalizzazione indiretta".

³⁹ In precedenza tale eccezione era consentita soltanto in presenza delle attività indicate dall'art. 5, comma 1, lett. b), interventi e prestazioni sanitarie, g), formazione universitaria e post-universitaria, ed h), ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Il limite minimo viene stabilito dall'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017⁴¹ il quale dispone che i lavoratori degli enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015⁴², aspetto sul quale il d.l. n. 48/2023 non è intervenuto.

Il decreto lavoro ha invece modificato la disposizione che prevedeva che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della retribuzione annua lorda, non potesse essere superiore al rapporto di uno a otto. Resta confermato che il rispetto del parametro retributivo deve essere attestato anche all'interno del bilancio sociale o della relazione di missione⁴³.

Le stesse disposizioni erano previste per i lavoratori dell'Impresa sociale dall'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 112/2017, proprio al fine di contrastare pratiche di concorrenza sleale oltre ad evitare che si realizzino fenomeni di sperequazione retributiva.

Come divieto di distribuzione indiretta di utili sotto forma di corrispettivi per l'attività lavorativa, l'art. 8, comma 3, lett. b) del d.lgs. 117/2017, anch'esso non oggetto di revisione da parte del decreto lavoro, prevede un limite massimo alla corresponsione di retribuzioni o compensi ai lavoratori subordinati o autonomi. Pertanto resta il principio generale della distribuzione indiretta di utili le retribuzioni o i compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi come sopra individuati. Identica previsione viene disposta per le Imprese Sociali dall'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 112/2017.

Il decreto lavoro, quindi, lasciando inalterate le disposizioni generali, è intervenuto sulle casistiche di deroga.

⁴⁰ Si veda Costa A. "La legislazione del lavoro dopo la riforma del Terzo settore", in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 4, 2017, pp. 139 e 143.

⁴¹ Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 106/2016.

⁴² Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

⁴³ La relazione di missione illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13 del d.lgs. n. 117/2017).



7. Disposizioni per il settore del trasporto a fune

di Angela Fusco

L'art. 36-bis del d.l. n. 48/2023 convertito⁴⁴ fornisce una interpretazione autentica volta a ricomprendere tra i lavoratori addetti ai trasporti di persone e di merci che svolgono un lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia, anche i dipendenti del settore del trasporto a fune.

I dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono determinate mansioni rientrano pertanto nel "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui al punto n. 8 della tabella allegata al r.d. n. 2567/1923.

7.1. Interpretazione autentica

L'art. 36-bis del d.l. n. 48/2023 introduce una interpretazione autentica, con effetto retroattivo, ricomprendendo nel "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui al punto n. 8 della tabella allegata al r.d. 6 dicembre 1923, n. 2567, anche i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti specifiche mansioni:

- addetti alla sorveglianza;
- meccanici ed elettricisti specializzati;
- preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale;
- addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato;
- conduttori di cabina;
- agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico⁴⁵;
- personale addetto alle casse;
- personale addetto ai rapporti con la clientela;
- personale addetto al soccorso;
- guardapiste;
- posteggiatori;
- spalatori di neve;
- addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Per tali attività risulta quindi possibile il ricorso al lavoro intermittente e non sono soggette al limite dell'orario di lavoro settimanale.

⁴⁴ Inserito in sede di conversione in legge.

⁴⁵ Meccanismo che consente ai veicoli dell'impianto a fune di svincolarsi dalla fune nel percorso in stazione.



7.2. Occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa

Si ricorda che nella tabella allegata al r.d. n. 2567/1923 sono elencate le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa, per le quali non si applica il limite dell'orario normale di lavoro settimanale disciplinato dal d.lgs. n. 66/2003⁴⁶.

Con riferimento a tali tipologie di attività risulta inoltre possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente⁴⁷.

7.3. Lavoro intermittente e attività di trasporto

Il contratto di lavoro intermittente⁴⁸ può essere stipulato con riferimento alle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva⁴⁹ o, in sua mancanza, nei casi individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (c.d. ipotesi oggettive). In assenza di tale decreto si fa riferimento alla tabella allegata al r.d. n. 2567/1923⁵⁰. Possono in ogni caso essere stipulati con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni (cd. ipotesi soggettive).

Per le attività di trasporto, nelle ipotesi c.d. oggettive, il riferimento è al punto n. 8 della tabella allegata al r.d. n. 2567/1923 *“Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”*. In tali ipotesi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva fornito una interpretazione restrittiva che limitava l’utilizzo del lavoro intermittente alle sole attività di carico e scarico escludendo tutte le altre⁵¹.

⁴⁶ L’art. 13 del d.lgs. n. 66/2003 dispone che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

⁴⁷ Per un approfondimento si veda anche Natalini F. *“Trasporto a fune, autisti anche intermittenti”*, in *NT+Lavoro*, 10 luglio 2023.

⁴⁸ Il lavoro intermittente viene disciplinato dall’art. 13 ss. del d.lgs. n. 81/2015. Cfr. Vallebona A. *“Istituzioni di diritto del lavoro”*, volume II, Il rapporto di lavoro, Torino, 2021, pp. 860 ss.

⁴⁹ Non viene riconosciuto alle parti sociali di interdire l’utilizzo del lavoro intermittente (Cass. 13 novembre 2019, n. 29423).
⁵⁰ D.m. 23 ottobre 2004.

⁵¹ *“Stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore «sotto categoria» rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, «con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista»”* (circ. INL 8 febbraio 2021, n. 1). Cfr. Pagano M. *“Lavoro intermittente anche nel trasporto a fune”*, in *Il Quotidiano del Commercialista*, 13 luglio 2023, per il quale *“A parere di chi scrive, l’interpretazione autentica, fornita dall’art. 36-bis, non incide su tale orientamento. Del resto, se il legislatore avesse voluto modificare l’avviso, avrebbe potuto inserire in tale occasione proprio la figura dell’autista tra quelle annoverate all’interno del citato punto n. 8”*. Di diverso avviso è invece Natalini secondo il quale *“se la tabella accoglie al numero 8 (peraltro con effetto retroattivo) addirittura il cassiere di un impianto a fune o chi è addetto ai rapporti con la clientela, non si vede come possano essere esclusi gli autisti, peraltro ritenuti da sempre lavoratori “discontinui” per definizione (anche da parte della contrattazione collettiva del settore, tant’è che si assegna loro un orario normale superiore), anche se non svolgono contestualmente attività di carico e scarico.”*; Natalini F., *cit.*

8. Disposizioni in materia di lavoro marittimo

di Giovanni Maria Guidone

L'art. 36, comma 1 del d.l. 48/2023 consente, previo accordo sindacale e per un periodo non superiore a tre mesi, di derogare alle limitazioni di navigazione e carico e scarico per i traghetti ro-ro e ro-ro pax non europei con personale extra UE, così come previsto dal d.l. 457/1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998) di cui all'art. 1. comma 5 e all'art. 2, comma 1-ter. Contemporaneamente il comma 1-bis del medesimo articolo, al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo, costituisce un fondo per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

8.1. Le deroghe per i servizi di cabotaggio previste nel Decreto Lavoro

Con l'art. 36 del Decreto Lavoro 48/2023 sono state introdotte delle deroghe in materia di lavoro marittimo relativamente ai servizi di cabotaggio effettuati da navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale.

Le deroghe di cui sopra sono state introdotte al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

In particolare l'art. 1. comma 5 e l'art. 2, comma 1-ter del d.l. 457/1997, a cui l'art. 36 del Decreto Lavoro fa riferimento, prevede espressamente che i servizi di cabotaggio tra porti appartenenti al territorio nazionale vengano effettuati da armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e con la previsione di utilizzare equipaggio composto esclusivamente da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

Gli articoli sopra citati sono derogabili per un periodo massimo di 3 mesi tramite un accordo sindacale e rimandano direttamente a quanto previsto dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) che prevede quanto segue:

| Articolo | Previsione |
|-------------------|---|
| Art. 224, comma 1 | Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. |
| Art. 318, comma 1 | L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. |



Con riferimento all'art. 2, comma 1-ter, l'art. 36 del Decreto Lavoro, consente alle navi traghetto ro-ro e ro-pax di derogare, nel limite di tre mesi, alle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo e dell'art. 318 del Codice della Navigazione relativamente alla composizione e nazionalità degli equipaggi delle navi che come previsto dal comma 1-bis può essere (altresì) determinata in conformità ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il limite di tre mesi di applicabilità delle deroghe sopra indicate espressamente voluto dall'art. 36 del Decreto Lavoro introduce quello che al comma 2 sembra essere il vero obiettivo del decreto ovvero risolvere l'emergenza della carenza di personale marittimo al fine di garantire la prosecuzione del trasporto locale ed insulare via mare.

8.2. Il fondo per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

Se il comma 1 dell'art. 36 deroga, previo accordi sindacali e per un periodo di 3 mesi, a una serie di vincoli per i servizi di cabotaggio e per la composizione degli equipaggi delle navi traghetto ro-ro e ro-pax, con il comma 1-bis dell'art. 36 il Decreto Lavoro, al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo, si pone come obiettivo quello di formare il personale impegnato sulle navi quasi a voler evitare in futuro di dover fare nuovamente ricorso alle deroghe sopra indicate.

Ciò premesso, con l'art. 36, comma 1-bis viene istituito un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo:

| Importo/Anno | Contributo |
|---------------------------------|--|
| 1 milione di euro - l'anno 2023 | Erogazione alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera |
| 2 milione di euro - l'anno 2024 | |
| 2 milione di euro - l'anno 2025 | |
| 2 milione di euro - l'anno 2026 | |

8.2.1. Modalità di erogazione

Le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con lo stesso decreto saranno determinati i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese oltre alle cause di decadenza e revoca.

Sempre tramite decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti saranno erogati i contributi alle imprese armatoriali sulla base delle attività di formazione rendicontate, compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato nei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, comma previsto dal comma 1-bis dell'art. 36 del Decreto Lavoro 48/2023.



Art. 36 - Disposizioni in materia di lavoro marittimo

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, (si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.
-
- 1-bis Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
-

9. Lavoro agile. Proroga del termine per i genitori di figli “under 14” e i soggetti maggiormente esposti al rischio contagio

di Cinzia Brunazzo

L’art. 42, comma 3-bis del d.l. n. 48/2023 convertito⁵² proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di attivare il lavoro agile in modalità semplificata per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 e per i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.

9.1. Ambito di applicazione soggettivo

L’art. 42, comma 3-bis del d.l. n. 48/2023 convertito conferma il diritto allo smart working per determinate categorie di lavoratori, prevedendone la proroga al 31 dicembre 2023⁵³. Beneficiano della proroga:

- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore;
- i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2⁵⁴, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV2⁵⁵.

9.2. Accordo individuale

Tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, e non dovranno quindi firmare un accordo per accedervi, in quanto ne hanno diritto in conseguenza della loro condizione.

⁵² Inserito in sede di conversione in legge.

⁵³ Dal 30 giugno 2023.

⁵⁴ A condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, cfr. AA.VV. “Novità nel c.d. d.l. «Lavoro» convertito”, in *La Consulenza del Lavoro*, 7, 2023, p. 12.

⁵⁵ Come evidenzia Rozza “A dire il vero, come evidenziato dal Dossier parlamentare che accompagna la Legge di conversione del d.l. 48/2023, il medico competente che identifica i lavoratori fragili non è solo quello la cui nomina è prevista dalla sorveglianza sanitaria, ma anche quello che deve essere nominato dal datore di lavoro a seguito dell’obbligo scaturente dalla valutazione dei rischi”. Rozza A. “Non per tutti i fragili lo smart working è prorogato a fine anno”, in *Guida al lavoro*, 29, 2023, p. 21.



La normativa lascia uno spazio discrezionale al datore di lavoro, che nel concederlo può tenere conto delle caratteristiche della prestazione lavorativa.

9.3. Comunicazione

A seguito della proroga il Ministero del lavoro, con un comunicato del 4 luglio 2023 sul sito, ha informato che è stato aggiornato il modello per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, comma 1 della l. n. 81/2017⁵⁶; di conseguenza, per queste tipologie di lavoratori agili, sino al 31 dicembre 2023 sarà possibile effettuare la comunicazione senza riportare i dati dell'accordo.

9.4. Considerazioni ulteriori

Indipendentemente dalle novità introdotte dal d.l. n. 48/2023, si ricorda che i datori di lavoro che attivano modalità di prestazione in lavoro agile sono tenuti a dare priorità alle concessioni a determinati lavoratori.

Precisamente, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere priorità ai⁵⁷:

- lavoratori che fruiscano delle 2 ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio con disabilità grave oppure dei 3 permessi mensili per l'assistenza a una persona sempre con disabilità grave che non sia necessariamente il figlio (art. 33, comma 6-*bis* della l. n. 104/1992);
- lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età (art. 18 della l. n. 81/2017);
- lavoratrici e lavoratori con figli in condizione di disabilità senza alcun limite di età (art. 18 della l. n. 81/2017);
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 18 della l. n. 81/2017);
- lavoratori caregiver di un familiare di cui all'art. 1, comma 255 della l. n. 205/2017⁵⁸.

Inoltre si evidenzia come la lavoratrice o il lavoratore che richieda di fruire del lavoro agile non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro; qualunque misura adottata in violazione di tali diritti è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

⁵⁶ Riguardo alle modalità di comunicazione si veda Rozza A., cit., p. 23.

⁵⁷ Si veda Tombari E. "Diritto al lavoro agile per i genitori di under 14 fino al 31 dicembre", in *Il Quotidiano del Commercialista*, 12 luglio 2023.

⁵⁸ Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della l. 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della l. 11 febbraio 1980, n. 18.



Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, per i lavoratori sopra riportati, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Sicurezza e protezione sociale



10. Sostegni economici ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni e nuove tutele assicurative per le attività di apprendimento

di Andrea Costa

L'art. 17 del d.l. n. 48/2023 convertito⁵⁹ riconosce un sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

L'art. 18 del d.l. n. 48/2023 convertito⁶⁰ estende – limitatamente all'anno scolastico e all'anno accademico 2023-2024 – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL ai settori dell'istruzione e della formazione, ricomprendendo gli infortuni occorsi in occasione delle attività di apprendimento.

10.1. Sostegni alle famiglie

L'art. 17, commi 1 e 2 del d.l. n. 48/2023 convertito istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato al riconoscimento di un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, a partire dal 1° gennaio 2018, durante le attività formative⁶¹.

La dotazione finanziaria è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e, dal 2024, di 2 milioni di euro annui.

Le misure di sostegno sono cumulabili con le previsioni dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 in caso di infortunio mortale, ovvero:

- con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL;
- con la rendita corrisposta in favore dei familiari superstiti.

I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato devono essere definiti con decreto ministeriale del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 85/2023.

10.2. Tutela assicurativa 2023-2024

Limitatamente all'a.s./a.a. 2023-2024 l'art. 18 del d.l. n. 48/2023 convertito estende la tutela assicurativa INAIL degli studenti allo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore⁶².

⁵⁹ La disposizione non è stata sostanzialmente modificata in fase di conversione in legge.

⁶⁰ La disposizione non è stata sostanzialmente modificata in fase di conversione in legge.

⁶¹ AA.VV. "Novità nel c.d. d.l. «Lavoro» convertito", in *La Consulenza del Lavoro*, 7, 2023, pp. 23-24.

⁶² In passato le istituzioni erano costrette ad attivare polizze private integrative per includere particolari attività.

L'obiettivo è quello di superare – sebbene in via temporanea, come anticipato⁶³ – i limiti previsti dall'art. 4, comma 1, n. 5 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che circoscrive la tutela INAIL ai soli infortuni intervenuti in occasione⁶⁴:

- delle esercitazioni tecnico-scientifiche;
- delle esercitazioni pratiche;
- delle esercitazioni di lavoro.

Rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disposizione⁶⁵:

- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Le nuove disposizioni escludono la tutela degli studenti dagli infortuni *in itinere*⁶⁶, così come specificato dall'art. 18, comma 2, lettera f) del d.l. n. 48/2023 convertito.

⁶³ L'estensione temporanea è posta al fine di valutarne l'impatto. Rileva Rausei come ci si aspettava un intervento più "robusto" e di ampio respiro, dal momento che l'INAIL è anche promotore e divulgatore della cultura della prevenzione e dei valori della salute e sicurezza sul lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e dell'alta formazione. Cfr. Rausei P. "La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nell'alternanza scuola-lavoro e nel sistema scolastico (artt. 17, commi 1-4, e 18, d.l. n. 48/2023)", in AA.VV. "Commentario al d.l. 4 maggio 2023, n. 48 c.d. «decreto lavoro»", a cura di Dagnino E., Garofalo C., Picco G., Rausei P., ADAPT LABOUR STUDIES, e-Book series, 99, 2023, p. 102, scaricabile dal seguente link: <https://www.bollettinoadapt.it/commentario-al-d-l-4-maggio-2023-n-48-c-d-decreto-lavoro/>.

⁶⁴ In caso di infortunio mortale l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 prevede la corresponsione da parte dell'INAIL di un assegno *una tantum* e di una rendita a favore dei familiari superstiti.

⁶⁵ L'estensione delle tutele riguarda inoltre:

- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori.

⁶⁶ Tutela invece riconosciuta agli insegnanti ed istruttori.

11. Riconteggio dei debiti contributivi annullati inferiori a 1.000,00 euro

di Andrea Costa

L'art. 23-bis del d.l. n. 48/2023 convertito⁶⁷ consente ai contribuenti di richiedere all'INPS – secondo modalità e tempistiche che verranno individuate dall'Istituto e nei limiti dei termini della prescrizione – il ricalcolo dei debiti contributivi che sono stati automaticamente annullati ai sensi dell'art. 1, comma 222, della l. n. 197/2022 e dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018. Ciò permette di tutelare le posizioni assicurative di quei lavoratori le cui posizioni assicurative sono alimentate in proporzione ai versamenti effettuati e che risultano esclusi dal principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.

11.1. Lavoratori autonomi e professionisti interessati

Per poter richiedere all'INPS il riconteggio dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. n. 48/2023 convertito è necessario che vengano rispettate due condizioni di base.

La prima attiene all'ambito soggettivo, in quanto l'art. 23-bis è diretto a tutelare le posizioni assicurative di:

- soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti;
- lavoratori autonomi agricoli;
- committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS.

La seconda riguarda le cartelle relative ai debiti contributivi di cui all'art. 1, comma 222 della l. n. 197/2022 e all'art. 4 del d.l. n. 119/2018, automaticamente annullate (dunque senza alcuna richiesta da parte dei soggetti interessati).

| Rottamazione | Previsione |
|--|--|
| Art. 1, comma 222, l. n. 197/2022 (Rottamazione <i>quater</i>) | Annullamento, alla data del 30 aprile 2023, dei debiti con importo residuo sino a 1.000 euro – comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. |
| Art. 4 del d.l. n. 119/2018 convertito (Rottamazione <i>ter</i>) | Annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti con importo residuo sino a 1.000 euro – comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. |

⁶⁷ Inserito in sede di conversione in legge.



11.2. Finalità

L'intervento del legislatore nasce dal presupposto che la previsione dell'annullamento automatico dei debiti sino a 1.000 euro produce effetti negativi sulla posizione assicurativa dei soggetti sopra richiamati, che resta alimentata dai contributi versati⁶⁸: l'omesso versamento dei contributi comporta infatti il mancato accredito contributivo, non operando il principio di automaticità delle prestazioni previsto, dall'art. 2116 c.c., per altre categorie di lavoratori.

La misura ha dunque la finalità di tutelare le posizioni assicurative dei lavoratori, consentendo loro di riconteggiare i debiti annullati e di saldare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2023 in un'unica soluzione o in rate mensili di pari importo⁶⁹.

11.3. Prescrizione

Il riconteggio dei debiti contributivi annullati può essere richiesto all'INPS nel rispetto dei limiti in materia di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 della l. n. 335/1995, ovvero entro il termine di cinque anni⁷⁰.

Le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie non possono essere versate una volta decorsi i termini.

11.4. Presentazione dell'istanza

Le modalità e i tempi di presentazione della domanda da parte del contribuente verranno individuate dall'INPS, definendo un'apposita procedura operativa.

⁶⁸ Per un approfondimento si veda anche Mamone L. "Tutela per le posizioni previdenziali in caso di stralcio dei debiti contributivi", in *Il Quotidiano del Commercialista*, 30 giugno 2023; AA.VV. "Le principali novità del c.d. d.l. «Lavoro» convertito", in *La Consulenza del Lavoro*, 7, 2023, pp. 19-20.

⁶⁹ Si evitano così possibili ricadute negative sul montante previdenziale. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, intervenendo nell'ottica di collaborazione con l'INPS, ha evidenziato come la "questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell'intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate" (Informativa n. 31/2023 del 7 marzo 2023.). Inoltre nella medesima Informativa si ricorda come per la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendano anche l'eventuale somma a carico del lavoratore.

⁷⁰ Salvo il caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (art. 3, comma 9, lettera a), l. 335/1995).



12. La nuova CIG in deroga per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori

di Andrea Costa

L'art. 30 del d.l. n. 48/2023 convertito⁷¹ è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo una disciplina particolare per le aziende – anche in liquidazione – già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS che, nel corso del 2022, non abbiano potuto completare i programmi di riorganizzazione e ristrutturazione industriale oggetto della precedente autorizzazione per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il nuovo periodo di intervento può coprire l'arco temporale 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2023, per un massimo di 15 mesi complessivi⁷².

12.1. Aziende interessate

La previsione dell'art. 30 del d.l. n. 48/2023 convertito si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, che:

- siano state destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS;
- nel corso del 2022 non abbiano potuto completare i programmi di riorganizzazione e ristrutturazione industriale – oggetto della precedente autorizzazione – originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

12.2. Finalità

In nuovo trattamento è finalizzato a:

- salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori;
- garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti;

nella prospettiva di una definitiva riconversione dei siti industriali e una ripresa dell'attività lavorativa⁷³.

⁷¹ La disposizione non è stata sostanzialmente modificata in fase di conversione in legge.

⁷² La disposizione è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'INPS con il messaggio 4 luglio 2023, n. 2512. Per una prima analisi del provvedimento di prassi, cfr. Marrucci M. "Cigs del decreto Lavoro: l'Inps emana le istruzioni operative", in *NT+Lavoro*, 5 luglio 2023.

⁷³ Si vedano sul punto le obiezioni evidenziate in Tormen P. "nuova CIG in deroga: quali sono le condizioni per poterla utilizzare", in *Quotidiano IPSOA*, 29 maggio 2023.



12.3. Caratteristiche della nuova misura

L'intervento è concesso "in continuità di tutele già autorizzate"⁷⁴; pertanto ne è prevista la retroattività⁷⁵.

Durata

Il periodo autorizzato può coprire l'arco temporale 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2023 (15 mesi complessivi), collocandosi in continuità con il precedente periodo di intervento.

L'intervento è concesso in deroga a tutti i limiti di durata, complessivi ed analitici, previsti dagli artt. 4 e 22⁷⁶ del d.lgs. n. 148/2015.

Semplificazioni

Non si applicano al caso di specie le disposizioni in materia di:

- consultazione sindacale (art. 24 del d.lgs. n. 148/2015);
- iter procedimentale per la presentazione delle domande (art. 25 del d.lgs. n. 148/2015).

Pagamenti

L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avverranno mediante la modalità del pagamento diretto dei lavoratori da parte dell'INPS, aspetto che consente un miglior monitoraggio dei flussi di spesa.

Pertanto, a pena di decadenza, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (art. 7, comma 5-bis), del d.lgs. n. 148/2015):

- entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore,
- entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Continua il comma 5-bis) "Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".

12.4. Presentazione dell'istanza e risorse finanziarie a disposizione

Per poter fruire della nuovo ammortizzatore sociale il datore di lavoro deve presentare apposita istanza; le modalità e i tempi di presentazione della domanda verranno individuate dall'INPS, che definirà la relativa procedura operativa.

⁷⁴ Art. 30, comma 1 del d.l. n. 48/2023 convertito.

⁷⁵ Si veda la voce Cassa Integrazione guadagni straordinaria, in *Guide Eutekne*.

⁷⁶ La deroga riguarda anche il comma 4 dell'art. 22 che dispone "Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato". Si veda il messaggio INPS n. 2512/2023, par. 2.



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzerà, con decreto ministeriale, alla fruizione dell'ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2023⁷⁷.

Il trattamento di integrazione salariale è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024⁷⁸.

12.5. Nuovo codice evento

Nel "Sistema UNICO" è stato istituito il codice evento "147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 d.l. 48/23" nell'ambito del codice intervento "333"⁷⁹.

⁷⁷ Nel messaggio n. 2512/2023 l'INPS evidenzia come, in tema di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali fa capo la podestà concessoria, mentre l'INPS ne autorizza i trattamenti.

⁷⁸ Del monitoraggio dei flussi di spesa è competente l'INPS.

⁷⁹ Messaggio INPS n. 2512/2023, par. 4.



13. Le previsioni del decreto lavoro in materia di contratto di espansione

di Cinzia Brunazzo

L'art. 25, comma 1 del d.l. n. 48/2023 convertito⁸⁰ prevede la possibilità di modificare le previsioni dei contratti di espansione stipulati entro il 31 dicembre 2022.

Per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti sarà possibile, tramite un accordo integrativo concluso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedere una nuova tempistica di cessazione dei lavoratori accompagnati alla pensione purché compresa entro i 12 mesi successivi al termine originario previsto.

13.1. Novità

Fino al 31 dicembre 2023, con riferimento ai contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, l'art. 25, comma 1 del d.l. n. 48/2023 convertito consente ai gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.

13.2. L'istituto del contratto di espansione

Il contratto di espansione è un ammortizzatore sociale mediante il quale l'impresa, che intenda avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportino modifiche dei processi aziendali, può reperire e sviluppare attività lavorative a contenuto nuovo e più tecnico e può, al contempo, accompagnare alla pensione i lavoratori anziani a cui manchino non più di 60 mesi (5 anni) per andare in pensione.

L'istituto, normato dall'art. 41 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, che in origine si rivolgeva alle imprese con un organico superiore alle 1.000 unità e in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, è stato prorogato fino a tutto il 2023⁸¹, estendendone il perimetro anche alle aziende con un organico non inferiore a 50 unità.

Presupposti

La disciplina trova applicazione nel caso di:

- attivazione dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze

⁸⁰ La disposizione non è stata modificata in fase di conversione in legge.

⁸¹ Si veda Cherchi V. "La proroga e il «restyling» del contratto di espansione nella legge di bilancio 2022", in *La consulenza del lavoro*, 2, 2022.

professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità;

- organico non inferiore alle 50 unità lavorative (occupati mediamente nei 6 mesi precedenti nell'ambito dell'impresa).

In presenza di tali condizioni i lavoratori interessati:

- possono beneficiare delle misure di accompagnamento alla pensione se in possesso dei requisiti;
- in caso di mancanza dei requisiti, è consentita una riduzione oraria, con integrazione salariale da parte della CIGS.

Procedura

Per attivare il contratto di espansione occorre la stipulazione in sede governativa di un contratto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione, ai fini della sua efficacia, deve contenere:

- il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione, nonché le relative tipologie contrattuali;
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
- relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori anziani da accompagnare alla pensione.

Uscita anticipata dal rapporto di lavoro e accompagnamento alla pensione

In sede governativa le imprese possono raggiungere anche un accordo di mobilità non oppositiva che consentirà al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro ed accompagnare i lavoratori alla pensione.

Possono accedere all'uscita anticipata quei lavoratori che:

- si trovino a non più di cinque anni dalla prima decorrenza utile (quindi compreso della finestra per l'aspettativa di vita) della pensione di vecchiaia che abbiano maturato il requisito minimo contributivo;
- si trovino a non più di cinque anni dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata.

I lavoratori che aderiscono devono aver espressamente prestato il loro consenso all'uscita anticipata attraverso la sottoscrizione di apposito accordo.



Il datore di lavoro accompagna il lavoratore alla pensione tramite il riconoscimento di un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS e diminuito dell'importo della NASPI teoricamente spettante al lavoratore.

Se il lavoratore è accompagnato alla pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto ridotti di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa sulla NASPI teoricamente spettante.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso all'uscita, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, pari all'importo della NASPI spettante e della relativa contribuzione figurativa in caso di pensione anticipata, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore.

Riduzione di orario

Per lavoratori che non rientrano nel beneficio di accompagnamento alla pensione, e che riducono l'orario di lavoro con intervento integrativo della CIGS, la riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, se necessario, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

La riduzione dell'attività lavorativa deve corrispondere alla programmazione di una formazione e riqualificazione che ricopra l'intero periodo di riduzione.

In questo caso parte integrante del contratto di espansione è anche un progetto di formazione e riqualificazione rivolto a quel personale che, a causa della modifica dei processi aziendali, del progresso e dello sviluppo tecnologico dell'attività produttiva svolta dall'impresa, risulti in possesso di conoscenze ed abilità operative (know-how) non più adeguate per svolgere una determinata attività lavorativa.

Tale progetto formativo dovrà essere articolato in modo coerente con il rinnovamento di competenze richiesto dal processo aziendale di rinnovamento.

In particolare, deve contenere:

- le misure idonee a garantire l'effettività della formazione e necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche conformi alla mansione a cui sarà adibito;
- i contenuti formativi e le modalità attuative;
- il numero complessivo dei lavoratori interessati;
- il numero delle ore di formazione;



- le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

Nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione.

Il programma di formazione deve essere certificato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede ministeriale, da organismi terzi (pubblici o privati) rispetto all'impresa, come ad esempio enti accreditati alla formazione.

Deposito accordi

Gli accordi stipulati coi lavoratori pre pensionabili e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal d.m. 25 marzo 2016, cioè entro 30 giorni dalla sottoscrizione.



14. Incentivo ai beneficiari dell'assegno di inclusione

di Roberta Jacobone

L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 48/2023 convertito riconosce un incentivo anche ai percettori dell'assegno di inclusione che avviino un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.

14.1. Destinatari

L'ulteriore misura di sostegno è destinata ai percettori dell'assegno di inclusione che, entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, avviino⁸²:

- un'attività lavorativa autonoma, o
- un'impresa individuale, o
- una società cooperativa.

14.2. Agevolazione

L'incentivo consiste in un beneficio addizionale, erogato in un'unica soluzione, pari a 6 mensilità dell'assegno di inclusione e fino ad un massimo di 500,00 euro mensili.

14.3. Procedura

Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio saranno stabilite con un decreto interministeriale⁸³; la norma, tuttavia, non precisa le tempistiche per la sua emanazione.

⁸² Si veda Silvestro D., Tombari E. "Assegno di inclusione con avvio di attività d'impresa o di lavoro autonomo", in *Il Quotidiano del Commercialista*, 12 maggio 2023.

⁸³ Nello specifico con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.



15. Incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione

di Roberta Jacobone

Allo scopo di promuovere e facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro l'art. 10 del d.l. n. 48/2023 ha introdotto nuovi incentivi all'assunzione.

15.1. Agevolazione

Chi assume a tempo indeterminato, anche part time o con contratto di apprendistato, i beneficiari dell'assegno di inclusione⁸⁴ potrà godere di un esonero dei contributi a carico azienda (premio INAIL escluso) pari al 100% per un periodo di 12 mesi e con il limite di 8.000,00 euro annui, da rapportare a mese⁸⁵.

Diversamente, per chi assume a tempo determinato o stagionale, l'esonero si riduce al 50% con il limite di 4.000,00 euro annui sempre rapportabili a mese e in ogni caso non oltre la durata del rapporto di lavoro medesimo.

Se il rapporto a tempo determinato si trasforma in indeterminato l'agevolazione spetterà cumulativamente per entrambi i rapporti ma non oltre i 24 mesi complessivi.

Viene comunque garantita in misura intera l'aliquota pensionistica a favore del lavoratore "agevolato"⁸⁶.

15.2. Condizioni

Per fruire dell'agevolazione in esame il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC, rispettare appieno il CCNL applicato in azienda ed essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. È necessario, inoltre, essere in regola con le norme sul collocamento obbligatorio di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999 a meno che il lavoratore, oltre ad essere percettore di Adi, sia anche iscritto nelle liste dei diversamente abili.

⁸⁴ Dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione (Adi) prenderà il posto del reddito di cittadinanza (RdC) come nuovo strumento economico di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli e, per i soggetti con requisiti idonei, anche con percorsi di inserimento sociale, politiche attive, formazione e lavoro attraverso un supporto mirato (Spfl). In linea generale, i componenti attivabili al lavoro del nucleo familiare percettore dell'Adi e i beneficiari del Spfl devono accettare un qualunque impiego a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale. Per un approfondimento sull'istituto si rinvia al contributo di Maria Antonietta Palma, *Assegno di inclusione: le regole aggiornate*, in questo Quaderno.

⁸⁵ Si veda Silvestro D. "sgravio di 12 mesi per le assunzioni di beneficiari dell'assegno di inclusione", in *Il Quotidiano del Commercialista*, 5 maggio 2023.

⁸⁶ L'art. 10, ai commi 4-5, del d.l. n. 48/2023 riconosce altresì alle Agenzie per il lavoro e per gli enti del terzo settore un contributo per l'attività di mediazione svolta. Tra gli altri si veda Mamone L., Silvestro D. "contributi specifici anche per gli enti del Terzo settore", in *Il Quotidiano del Commercialista*, 16 maggio 2023.

Come previsto dal comma 3 dell'art. 10 in commento, modificato in sede di conversione, l'incentivo "... è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all'articolo 5" del d.l. 48/2023⁸⁷.

L'esonero contributivo rientra nel limite degli aiuti "de minimis" ed è cumulabile con le agevolazioni per assunzione:

- di giovani under 36 anni;
- di donne svantaggiate;
- di lavoratori con disabilità intellettiva.

15.3. Cessazione del rapporto agevolato

Nel caso di licenziamento del dipendente che non derivi da giusta causa o giustificato motivo (la legge non specifica se oggettivo o soggettivo) entro i 24 mesi dall'assunzione, il datore di lavoro dovrà restituire l'agevolazione ricevuta maggiorata delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lettera a) della l. 23 dicembre 2000 n. 388⁸⁸.

⁸⁷ Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

⁸⁸ I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.



16. Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale per i nuclei vedovili

di Maria Antonietta Palma

L'art. 22 del d.l. n. 48/2023 interviene nuovamente sulla disciplina relativa ai criteri per la determinazione dell'Assegno Unico e Universale delineata nell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 estendendo, a decorrere dal 1° giugno 2023, la maggiorazione per ciascun figlio minore ivi prevista (comma 8) anche all'ipotesi di un unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di cinque anni successivi a tale evento.

16.1. L'estensione della maggiorazione dell'Assegno unico universale ai nuclei vedovili

La versione originaria del comma 8 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 prevedeva una maggiorazione degli importi dell'assegno unico per ciascun figlio minore in favore dei nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultassero percettori di reddito da lavoro.

In seguito alle modifiche da ultimo operate dall'art. 22 del d.l. n. 48/2023, dal 1° giugno 2023 la maggiorazione è riconosciuta, per un periodo limitato, anche nell'ipotesi di nucleo vedovile. L'intervento del legislatore muove dall'intento di colmare una disparità di trattamento ai danni dei nuclei vedovili, in relazione alla quale già l'INPS⁸⁹ si era espresso in via interpretativa, prevedendo che il decesso di uno dei due genitori lavoratori nel corso dell'annualità di fruizione dell'assegno non comportasse la perdita del bonus già acquisito sino alla conclusione dell'annualità della prestazione.

16.2. Periodo di fruibilità

La nuova previsione, infatti, quantunque, miri a colmare la disparità di trattamento tra minori appartenenti a nuclei bigenitoriali e minori appartenenti a nuclei vedovili, riconosce il beneficio in favore di questi ultimi unicamente per un periodo massimo di cinque anni successivi al decesso di un genitore.

16.3. Importo della maggiorazione

Come previsto dal comma 8 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021, la maggiorazione⁹⁰:

⁸⁹ V. messaggio INPS 17 febbraio 2023, n. 724, mediante il quale l'Istituto intervenuto specificando che "... alla luce del disposto del citato art. 4, comma 8, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica che è erogato d'ufficio il *bonus* per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'Assegno. Al riguardo, si precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati".

⁹⁰ Per garantire che tutti i nuclei familiari beneficiari possano godere della maggiorazione prevista, il governo ha rivisto le risorse finanziarie che sono state stanziare per la copertura dei costi.



- è pari a 30,00 euro nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di ISEE pari a 40.000,00 euro.

17. Assegno di inclusione: le regole aggiornate

di Maria Antonietta Palma

L'Assegno di inclusione è la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce più deboli introdotta dal d.l. n. 48/2023 e che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, sostituirà il reddito di cittadinanza.

17.1. Beneficiari e requisiti

La misura che sostituirà il reddito di cittadinanza nel 2024, detta assegno di inclusione, è stata istituita con d.l. n. 48/2023 e con la legge di conversione sono state introdotte alcune piccole modifiche⁹¹.

Il nuovo assegno di inclusione è riservato ai nuclei familiari con componenti "fragili", vale a dire quelli in cui siano presenti persone con disabilità, minorenni o soggetti con almeno 60 anni di età, nonché persone in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere cumulativamente:

- cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- al momento della presentazione residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza⁹².

Con riferimento alle condizioni economiche, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali:

⁹¹ Per esigenze di sintesi nelle presenti note ci si concentrerà su alcuni aspetti della nuova disciplina. Per una verifica più dettagliata delle nuove disposizioni si veda, tra gli altri, AA.VV. "Le principali novità del c.d. d.l. «Lavoro» convertito", in *La Consulenza del lavoro*, 7, 2023, p. 12-16.

⁹² L'art. 2, comma 4, del d.l. n. 48/2023, come modificato in sede di conversione, dispone che "Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
- d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
- e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo".



- il reddito familiare deve essere inferiore a 6.000,00 euro annui, moltiplicati per un numero derivato dalla nuova scala di equivalenza. Questo limite arriva a 7.560,00 euro se il nucleo familiare è formato da persone che hanno dai 67 anni di età, oppure se sono presenti anche familiari disabili;
- il patrimonio immobiliare deve avere un valore inferiore a 150.000,00 euro per la prima casa del nucleo familiare, e un patrimonio inferiore a 30.000,00 euro se si esclude la prima casa;
- il patrimonio mobiliare non deve superare i 6.000,00 euro per persone singole, mentre viene aumentato per 2.000,00 euro per ogni persona successiva al primo componente del nucleo, con un massimo di 10.000,00 euro. Nel calcolo si inseriscono anche 1.000 euro aggiuntivi per ogni figlio minorenni dopo il secondo, 5.000,00 euro per persone con disabilità, 7.500,00 euro in caso di disabilità grave;
- nessun componente della famiglia deve essere proprietario di un motoveicolo di cilindrata superiore ai 250 cc o di un autoveicolo con cilindrata superiore ai 1.600 cc, immatricolato nei 36 mesi precedenti, oppure di navi o imbarcazioni.

Da ultimo, il beneficiario dell'assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione né essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 e seguenti del c.p.p. (c.d. "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti la richiesta.

L'assegno di inclusione sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

Non ha diritto all'assegno il nucleo familiare in cui un componente sottoposto agli obblighi che discendono dall'adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa di cui all'art. 6 del d.l. n. 48/2023, risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (nei 12 mesi successivi alla data delle medesime), fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della l. n. 604/1966.

17.2. Importo durata e modalità di erogazione

Il contributo economico dell'Assegno di inclusione consisterà (art. 3 del d.l. n. 48/2023):

- in una integrazione al reddito fino alla soglia di 6.000,00 euro l'anno (innalzata a 7.560,00 euro annui nel caso tutti i componenti del nucleo familiare abbiano almeno 67 anni oppure qualora il nucleo familiare sia composto da persone di almeno 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità gravi o di non autosufficienza), moltiplicata per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro annui;
- in una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni concesse in locazione per un importo pari all'ammontare del canone annuo, fino a un massimo di 3.360,00 euro annui, oppure pari a 1.800,00 euro per nuclei composti da persone tutte di età pari o superiore

a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità gravi o di non autosufficienza.

Il contributo sarà erogato, mensilmente, attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, c.d. Carta di inclusione elettronica, per la durata massima di 18 mesi, con possibilità di rinnovi, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi, allo scadere dei quali è sempre prevista una sospensione mensile.

In caso di avvio di attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione dell'assegno, si prevede che il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio, fino all'importo massimo di 3.000,00 euro annui. I redditi eccedenti tale limite massimo sono oggetto di comunicazione all'INPS.

Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno è comunque garantito.

I contributi economici saranno erogati dall'INPS su richiesta tramite la piattaforma telematica che sarà aggiornata prossimamente.

Per la gestione invece delle attività obbligatorie di orientamento, formazione e lavoro collegate agli assegni si prevede un nuovo sistema informatico "SIISL" condiviso con ministero, regioni, enti locali, ANPAL.

17.3. Incentivi

Al pari di quanto previsto per il reddito di cittadinanza, l'art. 10 del d.l. n. 48/2023 delinea un sistema di incentivi in favore dei datori di lavoro privati che assumano i percettori dell'Assegno di inclusione, delle agenzie del lavoro, nonché dei beneficiari della misura che intraprendano un'attività lavorativa autonoma⁹³.

17.4. Il percorso di inclusione sociale e lavorative e l'offerta lavorativa congrua

I nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale tramite la piattaforma del SIISL, ossia il nuovo sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa che consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (art. 6 del d.l. n. 48/2023).

L'assegno decade in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (art. 9 del d.l. n. 48/2023), ovvero che presenti le seguenti caratteristiche:

- contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal CCNL;

⁹³ Per una ricognizione delle disposizioni in materia di incentivi connessi alla percezione dell'Assegno di inclusione si rimanda ai contributi di Roberta Jacobone in questo Quaderno.

- contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche con genitori legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio o raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a sei mesi e riprende al termine.

17.5. Sanzioni

L'art. 8 del d.l. n. 48/2023 stabilisce che chiunque per ottenere indebitamente l'Assegno di inclusione rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti è punita con la reclusione da uno a tre anni. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati citati o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.



Incentivi



18. Incremento di 4 punti percentuali dell'esonero della quota IVS a carico del lavoratore

di Fabiano D'Amato

L'art. 39 del d.l. n. 48/2023 convertito⁹⁴ ha previsto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, un incremento di 4 punti percentuali – senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, e ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto dall'art. 1, comma 281 della l. n. 197/2022.

18.1. Esonero ed evoluzione della misura

L'esonero introdotto dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023 convertito rappresenta l'ultimo degli interventi in ordine di tempo finalizzati a ridurre la quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti.

| Provvedimento | Esonero |
|------------------|---------|
| L. n. 234/2021 | 0,8% |
| D.l. n. 115/2022 | 2,0% |
| L. n. 197/2022 | 2% - 3% |
| D.l. n. 48/2023 | 6% - 7% |

Più nel dettaglio, l'esonero contributivo della quota a carico del dipendente ha visto il suo "esordio" il 1° gennaio 2022, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della l. 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto un esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori subordinati (ad eccezione del lavoro domestico) dello 0,8%⁹⁵:

- per imponibili previdenziali nel mese non eccedenti 2.692,00 euro;
- maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
- ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Successivamente, l'art. 20 del d.l. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. "Aiuti bis") ha previsto l'aumento di 1,2 punti percentuali, per giungere quindi al 2%, di tale esonero, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 compresi.

La situazione si è ulteriormente evoluta con l'art. 1, comma 281 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), individuando due fasce di esonero in relazione all'imponibile contributivo mensile:

⁹⁴ La disposizione non è stata modificata in fase di conversione in legge.

⁹⁵ In ragione di tali caratteristiche enunciate dalla legge, nessun vantaggio era previsto nel mese di corresponsione della eventuale ulteriore mensilità della quattordicesima. Per ulteriori approfondimenti si veda la circ. INPS 22 marzo 2022, n. 43; Di Rosa D. "Sgravio contributivo 0,8%: cosa devono fare i datori di lavoro", in *Quotidiano IPSOA*, 23 marzo 2022.



- per imponibile non eccedente i 1.923,00 euro, la misura dell'esonero era pari al 2%,
- per imponibile eccedente i 1.923,00 euro, ma non i 2.692,00 euro, la misura era pari al 3%.

Quanto sopra risulta maggiorato, per la competenza del mese di dicembre dai ratei di tredicesima⁹⁶.

18.2. Novità introdotta dal decreto lavoro

Il d.l. n. 48/2023 convertito è intervenuto con ulteriori modifiche finalizzate ad incrementare l'esonero della quota a carico lavoratore, anche se temporaneamente, rispetto ai valori espressi nella Legge di Bilancio 2023.

Come specificato nel messaggio INPS 24 maggio 2023, n. 1932, l'esonero deve essere applicato dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 con una maggiorazione differenziata in relazione all'imponibile previdenziale del mese di riferimento, come di seguito indicato⁹⁷.

Periodo di applicazione

La misura del nuovo esonero è temporanea ed interessa il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023.

Mensilità ordinarie

È previsto per le mensilità ordinarie un incremento dell'esonero di 4 punti percentuali rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, con conseguente aumento della misura come segue:

- imponibile previdenziale del mese non superiore a 1.923,00 euro: esonero contributivo quota IVS a carico del dipendente pari al 7%;
- imponibile previdenziale del mese eccedente i 1.923,00 euro, ma non superiore a 2.692,00 euro: esonero contributivo quota IVS a carico del dipendente pari al 6%.

Nel caso di imponibile previdenziale del mese eccedente i 2.692,00 euro, nessun esonero è applicabile.

Effetti sulla tredicesima mensilità

Diversamente da quanto previsto in precedenza, per la tredicesima mensilità è stato riservato un trattamento distinto.

Nei confronti della tredicesima non trova infatti applicazione alcun incremento sopra descritto, per cui per tale mensilità aggiuntiva si continuano ad applicare le misure di esonero già previste (2% o 3% a seconda della "fascia" in cui si colloca l'imponibile previdenziale). Naturalmente nessun esonero sarà applicabile in caso di superamento del limite massimo previsto (2.692,00 euro).

⁹⁶ Per approfondimenti si rimanda alla circ. INPS 24 gennaio 2023, n. 7; Furfaro L., Taurino M. "Il nuovo esonero contributivo 2023 a favore dei dipendenti", in *La consulenza del lavoro*, 2, 2023.

⁹⁷ Il messaggio INPS 1932/2023, recante anche le istruzioni operative per le denunce mensili, richiama, tra l'altro, le istruzioni fornite con le circ. INPS n. 43/2022 e n. 7/2023, ed il messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499.



In caso di erogazione mensile della tredicesima mensilità, l'esonero contributivo troverà applicazione qualora l'imponibile contributivo mensile sia non superiore a 160,00 euro (misura del 3%) o superiore a 160,00 euro ma non a 224,00 euro (misura del 2%).

Nelle ipotesi di assunzione, cessazione, o sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224,00 euro o di 160,00 euro per il numero di tali mensilità.

Ulteriori mensilità aggiuntive

Per le ulteriori mensilità aggiuntive, quali la quattordicesima, continua a non trovare applicazione l'esonero contributivo.



19. Dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Detassazione del lavoro notturno e festivo

di Angela Fusco

L'art. 39-bis del d.l. n. 48/2023 convertito⁹⁸ riconosce ai lavoratori del comparto turistico – per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre 2023 – un trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi, che non concorre alla formazione del reddito. Con tali disposizioni si è cercato di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

19.1. Misura del beneficio

Con l'art. 39-bis del d.l. n. 48/2023 convertito viene riconosciuto, limitatamente al periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, un trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi nel comparto turistico. Tale ammontare non concorre alla formazione del reddito⁹⁹.

Tale beneficio può applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro, che abbiano avuto nel periodo d'imposta 2022 un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000,00 euro.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico ma subordinato alla richiesta del lavoratore nella quale dovrà dichiarare il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2022.

La disposizione, essendo stata introdotta in fase di conversione del d.l. 48/2023, è entrata in vigore dal 4 luglio 2023 con effetto retroattivo dal 1° giugno 2023. Pertanto i datori di lavoro dovranno corrispondere il trattamento integrativo speciale ai lavoratori che ne faranno richiesta, ma necessariamente dovranno attendere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e i relativi codici tributo per procedere alla compensazione dei crediti.

19.2. Settori interessati

Un primo aspetto da analizzare riguarda il settore di applicazione della disposizione, dal momento che il riferimento è ad un generico "settore turistico, ricettivo e termale". Sul punto occorre attendere i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe individuare i codici ATECO delle attività rientranti nella definizione di "comparto turistico"¹⁰⁰.

⁹⁸ Inserito in sede di conversione in legge.

⁹⁹ Per un approfondimento si vedano anche Massi E. "Indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo: come si applica e quali sono le questioni da risolvere", in *Quotidiano IPSOA*, 11 luglio 2023 e Chinnici A. "Turismo, più chiarimenti per il nuovo trattamento integrativo speciale", *NT+Lavoro*, 24 luglio 2023.

¹⁰⁰ L'art. 77, comma 2 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), aveva individuato come imprese del comparto turistico quelle individuate dall'art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto cura Italia).



19.3. Lavoro notturno

Per la definizione del lavoro notturno la norma non sembra fornire indicazioni specifiche pertanto si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel CCNL applicato al rapporto di lavoro.

19.4. Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario, invece, è definito espressamente con riferimento al d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 nel quale, l'art. 1, comma 2, lett. c), che lo indica come quello prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'art. 3 del medesimo decreto.

Pertanto come ore di lavoro straordinario dovranno considerarsi soltanto quelle effettuate oltre le 40 ore settimanali o di un numero minore stabilito dai contratti collettivi applicati dal datore di lavoro. Sembra quindi che debbano restare escluse le ore di lavoro supplementare prestate dai lavoratori part-time¹⁰¹.

19.5. Lavoro festivo

Per i giorni festivi non viene data un'indicazione specifica, pertanto si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge¹⁰² e del contratto collettivo applicato al rapporto.

19.6. Trattamento integrativo speciale

Il trattamento integrativo speciale del 15%, calcolato sulla retribuzione lorda spettante per le ore di lavoro notturno e straordinario festivo, viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore che ne faccia richiesta e il relativo credito verrà compensato nel mod. F24¹⁰³.

Non concorrenza alla formazione del reddito

L'art. 39-bis, comma 1 del d.l. n. 48/2023 prevede la non concorrenza del trattamento integrativo speciale alla formazione del reddito. Al pari degli altri trattamenti integrativi già riconosciuti¹⁰⁴, si suppone che anche il trattamento integrativo speciale non sia imponibile ai fini contributivi¹⁰⁵.

La retribuzione lorda su cui viene calcolato il trattamento integrativo speciale resta comunque assoggettata a contributi e tassazione ordinaria.

Per un elenco dei codici ATECO rientranti nella definizione di "comparto turistico" si veda l'allegato A della circ. Mediocredito 21 ottobre 2020, n. 19.

¹⁰¹ Le ore di lavoro supplementare sono quelle prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale concordato da contratto fino a concorrenza dell'orario settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

¹⁰² L. 27 maggio 1949, n. 260 per i giorni festivi e art. 5 della l. 8 marzo 1989, n. 101 per le festività ebraiche. Si veda la voce "Festività", in *Guide Eutekne*.

¹⁰³ La compensazione nel mod. F24 deve essere effettuata ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97.

¹⁰⁴ Si veda l'art. 1 del d.l. n. 3/2020.

¹⁰⁵ Si veda Silvestro D. "Votata dalla Camera la fiducia sul decreto Lavoro", in *Il Quotidiano del Commercialista*, 28 giugno 2023.



20. Incentivo per l'occupazione giovanile

di Roberto Zerbonia

*L'art. 27 del d.l. 48/2023 convertito¹⁰⁶ istituisce un incentivo - accessibile a seguito di esplicita richiesta - per favorire l'assunzione di giovani, prevedendo un contributo economico nella misura del **60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali**, destinato ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni effettuate **dal 1° giugno al 31 dicembre 2023**.*

Ancora una volta, il Legislatore tenta di invertire la dinamica della disoccupazione giovanile, che affligge in modo particolare i giovani italiani under 30 inattivi.

20.1. Ambito di applicazione

Il beneficio previsto dall'art. 27 del d.l. 48/2023 convertito, riservato alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023, è subordinato alla presenza congiunta di specifici requisiti del lavoratore:

- non aver compiuto il trentesimo anno di età alla data dell'assunzione;
- non lavorare e non essere inserito in corsi di studio o di formazione, categoria identificata con l'acronimo NEET¹⁰⁷,
- essere registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani¹⁰⁸.

Risultano agevolabili le assunzioni effettuate con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, anche a scopo di **somministrazione**, e con contratto di **apprendistato** professionalizzante. Non fruiscono del beneficio le assunzioni inerenti ai rapporti di lavoro domestico.

20.2. Misura, compatibilità e modalità di fruizione del contributo

La misura, prevista per una **durata di 12 mesi**, è pari:

- **al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali**,
- **al 20%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di cumulo con altra misura agevolata.

Cumulabilità

L'incentivo è cumulabile, in deroga all'art. 1, comma 114 secondo periodo della l. 27 dicembre 2017 n. 205, con l'incentivo previsto dall'art. 1, comma 297, della l. 29 dicembre 2022 n. 197 (occupazione giovanile stabile).

¹⁰⁶ La disposizione non è stata sostanzialmente modificata in fase di conversione in legge.

¹⁰⁷ NEET: Not in Education, Employment or Training.

¹⁰⁸ Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile per sostenere l'attuazione del programma Garanzia Giovani.



L'incentivo è altresì compatibile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, seppure limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Incremento netto del numero dei dipendenti

Il beneficio rientra nell'ambito della disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato di cui all'art. 32 del reg. n. 651/2014 Ue e, quindi, prevede – fra gli altri – il rispetto del requisito dell'aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (da effettuare con il raffronto tra il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione).

Conguaglio

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

20.3. Iter per la fruizione

La procedura per la fruizione dell'incentivo si articola nel seguente modo:

- il datore di lavoro deve inviare una domanda preventiva all'INPS per il tramite di apposita procedura telematica;
- l'Istituto, entro cinque giorni dalla ricezione della domanda preventiva, è tenuto a fornire la relativa comunicazione in ordine alle risorse disponibili;
- dalla data di emissione della risposta, il richiedente ha un termine perentorio di sette giorni per stipulare il contratto di lavoro incentivato;
- dalla data di decorrenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, entro il periodo perentorio di sette giorni, il datore di lavoro deve altresì trasmettere all'INPS – per mezzo della medesima piattaforma telematica utilizzata in precedenza – copia del contratto di lavoro stipulato.

Il richiedente che non rispetti i termini indicati decade dalla riserva delle somme in suo favore. L'incentivo è riconosciuto nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, ferma restando la stipula effettiva del contratto di lavoro.



21. Il regime fiscale speciale delle “liberalità” del datore di lavoro nel periodo di imposta 2023

di Alessandro Ventura

L’art. 40 del Decreto Lavoro riconosce ai datori di lavoro la possibilità di attribuire fringe benefit in regime di esenzione fiscale e contributiva entro il limite complessivo di euro 3.000 in favore esclusivamente di lavoratori con figli a carico e limitatamente al periodo di imposta 2023.

Nell’art. 40 si ripropone la possibilità che nella soglia dei 3.000 euro possano essere ricomprese anche somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

21.1. L’ambito di applicazione oggettivo

L’art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore (c.d. *fringe benefit*), al coniuge di questo o ai suoi familiari (indicati nell’art. 12 del TUIR) se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.

Il superamento della soglia di esenzione prescritta dal TUIR comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente, non potendosi la stessa considerare una franchigia.

La novella operata dall’art. 40 del Decreto Lavoro istituisce per il periodo di imposta 2023 una deroga al regime ordinario dettato dall’art. 51, comma 3, del TUIR e si pone in coda ad una molteplicità di interventi di vario tenore derogatorio, susseguirsi nel periodo pandemico e post pandemico.

Sul piano oggettivo, la disposizione in commento include tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori in regime di esenzione anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Sotto quest’ultimo aspetto, la norma ricalca grossomodo quella già conosciuta con il decreto Aiuti-*bis* che ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche¹⁰⁹. In ragione dell’economia del presente contributo, si rimanda ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle entrate per chiarimenti sull’ambito applicativo, documentale e temporale della disciplina, per quanto compatibili con l’analogia misura agevolativa del Decreto Lavoro.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il regime di esenzione di 3.000 euro per il periodo di imposta 2023, inoltre, “produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma

¹⁰⁹ Con la circolare n. 35 del 4/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito applicativo, documentale e temporale della disciplina.



anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi". Questo, ovviamente, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 40 del Decreto Lavoro.

In buona sostanza, questa interpretazione consente di creare un "raccordo" tra la disciplina dei *fringe benefit* del Decreto lavoro e quella sui premi di produttività sottoposti ordinariamente a tassazione sostitutiva¹¹⁰.

Il beneficio introdotto dall'art. 40 del Decreto Lavoro, inoltre, rappresenta "un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23"¹¹¹. Questo implica che la fruizione di beni e servizi, qualsiasi essi siano, pari a 3.000 euro di valore non pregiudica l'ulteriore attribuzione in favore del lavoratore di buoni carburante di valore complessivo fino ad euro 200.

21.2. L'ambito di applicazione soggettivo

La formula approssimativa della disposizione ha sollevato numerosi problemi interpretativi in ordine alla definizione del corretto perimetro applicativo della fattispecie agevolativa, tali da ostacolare la stessa operatività della norma.

In proposito, fortunatamente, gli operatori non hanno dovuto attendere molto i necessari chiarimenti dell'Agenzia delle entrate che si è recentemente pronunciata tramite circolare n. 23 del 1° agosto 2023.

Il primo profilo da sottoporre ad accertamento è quello soggettivo. Testualmente, l'art. 40 del Decreto lavoro richiama i "lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR".

Nonostante la declinazione al plurale delle parole "genitori" e "figli", l'Agenzia ha affermato che "l'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi". Questo è forse il passaggio più significativo della circolare poiché, nel chiarire che è sufficiente un unico figlio per l'accesso al beneficio, afferma che lo stesso è fruibile da ciascun genitore nella misura intera. Ogni genitore, dunque, potrà vedersi attribuire fino a 3.000 euro di benefit così che per ogni coppia di genitori, ricorrendone i requisiti, l'ammontare complessivo potrebbe arrivare a 6.000.

Al contempo, l'Agenzia previene possibili "sviste" interpretative chiarendo che per poter beneficiare dell'esenzione, "i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR e non

¹¹⁰ Sul punto cfr. circolare n. 23 del 1/08/2023 dell'Agenzia delle Entrate.

¹¹¹ V. circolare Agenzia delle entrate 1/08/2023, n. 23, pt. 3.



che il genitore fruisca della relativa detrazione”. La circostanza, dunque, che le detrazioni per figli a carico siano beneficiate da un solo genitore o, in estremo, che tali detrazioni non possano essere beneficiate da alcun genitore, non inficia in alcun modo la possibilità di godere del beneficio in trattazione da parte di entrambi i genitori lavoratori dipendenti, sempreché i figli possano essere considerati fiscalmente a carico di entrambi¹¹².

21.3. Obblighi informativi

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, la disposizione normativa obbliga i datori di lavoro ad informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), ove presenti, dell’attribuzione di benefit nel regime agevolato di cui all’art. 40 del Decreto Lavoro.

Il comportamento doveroso, dunque, si limita all’informazione senza che sia richiesta alcuna attività negoziale preliminare. L’opportunità di una simile disposizione è ulteriormente messa in discussione dall’espresso richiamo di legge alle Rappresentanze sindacali unitarie che sembrerebbe escludere la necessità di adempimento di analoghi obblighi informativi anche nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell’art. 19, l. n. 300/1970.

21.4. Indicazioni operative

Il beneficio istituito dall’art. 40 del Decreto Lavoro è limitato al periodo di imposta 2023 limita la nuova ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente «al periodo d’imposta 2023».

Rispetto al citato arco temporale, i datori di lavoro dovranno adottare precisi accorgimenti per la corretta amministrazione dei valori attribuiti.

Innanzitutto, nell’ammontare complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, fino a 3000 euro, devono essere computati tutti i benefit ottenuti dal lavoratore nell’anno di imposta anche prima dell’entrata in vigore del decreto.

In secondo luogo, i datori di lavoro dovranno richiedere a ciascun lavoratore una dichiarazione di possesso dei requisiti legittimanti che, nel caso di specie, sono riconducibili alla presenza di figli a carico. Tale circostanza dovrà essere dichiarata dal lavoratore, nelle modalità liberamente concordate con il datore di lavoro, purché sia fornita indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. È necessario che la dichiarazione sia resa in modalità che possa consentire la sua conservazione.

Particolarmente delicato, infine, è l’accertamento della condizione fiscale dei figli del lavoratore beneficiario. Perché si possa accedere al beneficio il figlio o i figli devono essere a carico del genitore lavoratore per tutto il periodo d’imposta 2023. La perdita della condizione richiederà la restituzione dei benefici, con conseguente assoggettamento dell’intero valore dei benefit attribuiti.

¹¹² Si pensi, infatti, al caso in cui i lavoratori genitori non beneficino delle detrazioni per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché percettori dell’assegno unico e universale (AUU).



In questa evenienza, l’Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 23 del 1° agosto 2023, ha chiarito che sui lavoratori grava la comunicazione di perdita dei benefici, in seguito alla quale il datore di lavoro dovrà procedere al recupero del beneficio nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023. In generale, al venir meno di una (o più) delle condizioni stabilite per l’agevolazione in esame il sostituto d’imposta ha tempo fino al termine stabilito dall’art. 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6008, per operare i conguagli relativi al periodo d’imposta 2023.

22. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

di Roberto Zerbonia

L'art. 28 del d.l. n. 48/2023 convertito, al fine di incentivare e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività degli enti del terzo settore, istituisce uno specifico fondo nello stato di previsione del MEF. Le risorse del fondo saranno riservate al riconoscimento di un contributo per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni assunto a tempo indeterminato, ai sensi della l. n. 68/1999, tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

22.1. Enti destinatari del contributo

Il contributo previsto dall'art. 28 del d.l. n. 48/2023 convertito è ammesso in favore di:

- enti, iscritti nel registro unico del terzo settore, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore);
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dai processi di transmigrazione di cui all'art. 54 del predetto Codice nel registro unico del terzo settore (RUNTS);
- ONLUS di cui al d.lgs. n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe¹¹³.

22.2. Ambito soggettivo

Le risorse del suddetto fondo saranno riservate al riconoscimento di un contributo per ogni lavoratore di età inferiore a 35 anni – adibito allo svolgimento di attività conformi allo statuto dell'ente – assunto a tempo indeterminato ai sensi della l. n. 68/1999, nel periodo ricompreso tra la data del 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

22.3. Modalità ed entità del contributo. Dotazione finanziaria

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo nonché i dettagli sulla presentazione delle domande e delle procedure di controllo, saranno definite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

La dotazione finanziaria del fondo è limitata a 7 milioni di euro per l'anno 2023, costituita attraverso la riassegnazione in spesa delle somme non utilizzate di cui all'art. 104, comma 3, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020¹¹⁴.

¹¹³ Si rammenta che l'art. 38, comma 3 del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 ha disposto la soppressione dell'anagrafe unica con decorrenza 22 novembre 2021 ed il contestuale trasferimento dei relativi dati al RUNTS.

¹¹⁴ Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.



22.4. Chiarimenti attesi

La dichiarata finalità e la stessa formulazione della norma, che indica oggetto del beneficio (indistintamente) le assunzioni ai sensi della l. n. 68/99, sembrano consentire – ove rispettate le condizioni richieste – il riconoscimento incentivante anche per i rapporti instaurati con lavoratori disabili che, seppure iscritti nelle apposite liste ex artt. 1 e 4, non afferiscono all’assolvimento degli obblighi relativi alle quote di riserva¹¹⁵.

La disposizione dell’art. 28 del d.l. 48/2023, poi, non accenna alla compatibilità del beneficio rispetto ad altri incentivi vigenti quali, ad esempio, quelli di cui all’art. 13 della l. n. 68/1999¹¹⁶.

Il completamento dell’iter normativo previsto e l’emanazione di adeguata prassi amministrativa, risulteranno evidentemente utili per una compiuta e corretta definizione di tutti gli aspetti relativi alla novella introdotta.

¹¹⁵ Sul punto rileva Garofalo “Pur se si fa espresso riferimento alle assunzioni effettuate ai sensi della l. n. 68/1999, si segnala che le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del Decreto Lavoro hanno evidenziato che l’incentivo - fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste - concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote d’obbligo (purché le assunzioni siano effettuate secondo le modalità previste dalla l. n. 68/1999)”. Garofalo C. “Le misure di incentivazione (artt.10, 27, 28 e 35, d.l. n. 48/2023)”, in AA.VV. “Commentario al d.l. 4 maggio 2023, n. 48 c.d. «decreto lavoro»”, a cura di Dagnino E., Garofalo C., Picco G., Rausei P., ADAPT LABOUR STUDIES, e-Book series, 99, 2023, p. 213, scaricabile dal seguente link: <https://www.bollettinoadapt.it/commentario-al-d-l-4-maggio-2023-n-48-c-d-decreto-lavoro/>.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 1 della l. n. 68/99, i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili in misura diversificata a seconda delle dimensioni dell’azienda:

- fino a 14 dipendenti, nessun obbligo;
- da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile;
- da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti, 7% dei lavoratori occupati.

Sono computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al d.P.R. n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis della l. n. 68/1999).

Inoltre, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima l. 68/1999, i datori di lavoro sono obbligati ad assumere soggetti iscritti negli elenchi delle categorie protette, nella seguente misura:

- se occupano da 51 a 150 dipendenti, 1 unità;
- se occupano più di 150 dipendenti, 1% dell’organico complessivo aziendale.

¹¹⁶ L’art. 13, commi 1 e 1-bis, in sintesi, prevede specifiche agevolazioni in relazione all’instaurazione dei seguenti rapporti:

- assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al d.P.R. 915/78 (agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi),
- assunzioni di lavoratori disabili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate sopra (agevolazione pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi),
- assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per tutta la durata del contratto, di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (agevolazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi o fino alla scadenza del rapporto a termine).



Sanzioni

23. Modifica delle sanzioni amministrative per omessi versamenti delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore

di Andrea Costa e Fabiano D'Amato

L'art. 23, comma 1, del d.l. n. 48/2023 convertito¹¹⁷ interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative applicabili in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute al lavoratore una volta corrisposta la retribuzione. Nel rispetto del criterio di proporzionalità, la nuova sanzione amministrativa pecuniaria si applica da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

Il comma 2 prevede tempi più lunghi di notifica delle violazioni per i periodi a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

23.1. Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative

L'art. 23, comma 1 del d.l. n. 48/2023 convertito ha modificato l'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 con riferimento alle sanzioni nelle fattispecie amministrative.

Resta ferma la soglia di 10.000,00 euro che distingue la fattispecie penale da quella amministrativa, mentre si riducono le sanzioni in caso di omissioni di importi non superiori a 10.000,00 euro¹¹⁸.

| Fattispecie | Sanzione |
|--|--|
| Omesso versamento superiore a 10.000,00 euro annui | Reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,00 euro |
| Omesso versamento non superiore a 10.000,00 euro | Da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso |

Fattispecie penale

Il d.l. n. 48/2023 convertito non è intervenuto nella definizione delle sanzioni nelle fattispecie penali, pertanto qualora l'omesso versamento risulti superiore a 10.000,00 euro annui, è prevista la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,00 euro.

Fattispecie amministrativa

Il legislatore è opportunamente intervenuto sulla fattispecie amministrativa, limitando le sanzioni applicabili, soprattutto nel caso di omissioni di piccoli importi: in tali circostanze, infatti, la sanzione minima prevista era pari a 10.000,00 euro¹¹⁹. La modifica ha inteso superare "le criticità in materia di

¹¹⁷ La disposizione non è stata sostanzialmente modificata in fase di conversione in legge.

¹¹⁸ Per un'analisi del momento di consumazione del reato e, soprattutto, dell'individuazione dei periodi contributivi da considerare nell'anno per verificare se si sia superata la soglia di 10.000,00 euro, si rinvia a Pagano M. "Quote previdenziali a carico del lavoratore: le novità del decreto lavoro", in *La consulenza del lavoro*, 7, 2023, pp. 4-5. Sul punto l'orientamento ministeriale e quello della Suprema Corte non sono stati sempre allineati (si veda da ultimo Cass., SS.UU. pen., 7 marzo 2018, n. 10424; messaggio INPS 31 gennaio 2018, n. 437; Nota INL 29 marzo 2018, n. 2926).

¹¹⁹ In precedenza la sanzione variava da 10.000,00 a 50.000,00 euro. In merito era già intervenuto il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, modificando la sanzione originaria, esclusivamente penale, che prevedeva la reclusione fino a tre anni e una multa fino ad euro 1.032,91 nel caso di omesso versamento, salvo che tale versamento avvenisse entro tre mesi dalla contestazione o

proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20)¹²⁰, prevedendo una sanzione “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”¹²¹.

Con il messaggio INPS 24 maggio 2023, n. 1931 è stata chiarita la portata retroattiva della nuova disposizione, che si applica anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 48/2023¹²², a condizione che la sanzione amministrativa non sia stata integralmente pagata.

Omissioni pluriennali

La valutazione del superamento o meno della soglia deve essere operata su ogni singolo anno¹²³. In particolare, specifica il Ministero del lavoro “Il parametro dell'anno civile implica [...] che si avranno tanti illeciti – di rilevanza amministrativa o penale – quanti sono gli anni in cui si sia registrato l'omesso versamento delle quote. A titolo di esempio, se in esito ad un controllo si accerta che una impresa nell'anno 2014 non ha versato ritenute per un importo complessivo di 15.000 euro e nell'anno 2015 non ha versato ritenute per un importo di 5.000 euro si dovrà contestare un illecito penale per l'anno 2014 e uno amministrativo per l'anno 2015”.

23.2. Nuove tempistiche per la contestazione delle sanzioni

Per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2023¹²⁴, l'art. 23, comma 2, del d.l. n. 48/2023 convertito estende il periodo utile per la contestazione delle sanzioni, stabilendo che gli estremi della violazione debbano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione¹²⁵.

dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Più nel dettaglio, veniva prevista una distinzione tra comportamenti omissivi del datore di lavoro, sulla base dell'importo delle ritenute previdenziali oggetto di omissione:

- importo omesso non superiore a 10.000,00 euro; entro tale limite è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di 50.000,00 euro;
- importo omesso superiore a 10.000 euro; in questo caso trova applicazione la sanzione penale della reclusione fino a tre anni e della multa fino a 1.032,91 euro.

¹²⁰ Relazione illustrativa al d.l. n. 48/2023. Sempre la relazione evidenzia come “In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione”.

¹²¹ Per ulteriori approfondimenti si rinvia, tra gli altri, Imbriaci S. “Contributi previdenziali, tutte le novità nella legge di conversione del decreto lavoro”, in *Guida al Lavoro*, 29, 2023, pp. 24 ss.; Buscema G. “Omesso versamento di ritenute previdenziali: cambiano le sanzioni e la notifica della violazione”, in *Quotidiano IPSOA*, 26 maggio 2023.

¹²² Più nel dettaglio l'INPS chiarisce che “La natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma - conformemente agli articoli 3 e 25 della Costituzione, all'art. 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 e n. 193/2016) - rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in *bonam partem* (cfr. l'art. 2, secondo comma, del c.p.) [...] Le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, come sopra illustrate, non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, in quanto per la predetta fattispecie il procedimento sanzionatorio è definito”.

¹²³ Circolare Min. Lavoro 3 maggio 2016, n. 9099.

¹²⁴ Per i periodi contributivi sino a dicembre 2022 continuerà a trovare applicazione l'art. 14 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

¹²⁵ La circostanza che il superamento della soglia dei 10.000,00 euro debba essere verificato su base annuale comporta necessariamente che la verifica debba essere effettuata al termine dell'anno contributivo.



■ Appendice normativa

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 – Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Testo estratto dalla Banca dati del Sistema Integrato Lavoro Eutekne, messo a disposizione della FNC gratuitamente da Eutekne.

DL 4.5.2023 n. 48 (G.U. 4.5.2023 n. 103)

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (c.d. DL "Lavoro") ⁽¹⁾

Testo in vigore dal 5.5.2023

Versione in vigore dal 4.7.2023

Preambolo

Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

- art. 1 - Assegno di inclusione**
- art. 2 - Beneficiari**
- art. 3 - Beneficio economico**
- art. 4 - Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio**
- art. 5 - Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL**
- art. 6 - Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa**
- art. 7 - Controlli**
- art. 8 - Sanzioni e responsabilita' penale, contabile e disciplinare**
- art. 9 - Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione**
- art. 10 - Incentivi**
- art. 11 - Coordinamento, monitoraggio e valutazione**
- art. 12 - Supporto per la formazione e il lavoro**
- art. 12 bis - Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano**
- art. 13 - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie**

Capo II - Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonche' di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

- art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**
- art. 15 - Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attivita' ispettiva**
- art. 16 - Attivita' di vigilanza nella Regione siciliana**
- art. 17 - Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**
- art. 18 - Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore**
- art. 18 bis - Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**

Capo III - Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

- art. 19 - Fondo nuove competenze**
- art. 20 - Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico**
- art. 21 - Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845**
- art. 22 - Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale**
- art. 23 - Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali**
- art. 23 bis - Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi**
- art. 24 - Disciplina del contratto di lavoro a termine**
- art. 25 - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015**
- art. 25 bis - Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria**
- art. 26 - Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro**
- art. 27 - Incentivi all'occupazione giovanile**
- art. 28 - Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'**
- art. 28 bis - Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022**
- art. 29 - Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali**
- art. 30 - Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione**
- art. 31 - Completamento dell'attivita' liquidatoria dell'Alitalia**
- art. 32 - Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale**
- art. 33 - Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensita' tecnologica e di interesse strategico**
- art. 34 - Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone**
- art. 35 - Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti**
- art. 36 - Disposizioni in materia di lavoro marittimo**
- art. 36 bis - Disposizioni per il settore del trasporto a fune**
- art. 36 ter - Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center**
- art. 37 - Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale**
- art. 38 - Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua**

Capo IV - Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

- art. 39 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**
- art. 39 bis - Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere**
- art. 40 - Misure fiscali per il welfare aziendale**
- art. 41 - Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale**
- art. 42 - Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile**

art. 43 - Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi**Capo V - Disposizioni finali****art. 44 - Disposizioni finanziarie****art. 45 - Entrata in vigore****Allegato 1****Relazione - Relazione illustrativa****Relazione - Relazione tecnica****Dossier - Dossier - 9 maggio 2023 n. 93 - A.S. n. 685****Nota - Nota di lettura - maggio 2023 n. 53 - A.S. n. 685****Dossier - Dossier - 19 giugno 2023 n. 93/1 - A.S. n. 685-A****Dossier - Schede di lettura - 22 giugno 2023 n. 93/2 - A.C. 1238****Dossier - Dossier - 26 giugno 2023 n. 78 - A.C. 1238**

Note:

(1) Il presente decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. G.U. 3.7.2023 n. 153.**Preambolo****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I - Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa**Art. 1 - Assegno di inclusione**

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 2 - Beneficiari

1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta' **ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione** ⁽¹⁾.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 [...] ⁽²⁾ devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:
 - 1) cittadino dell'Unione **europa** o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
 - 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
 - 3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;
 - b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
 - 1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'**articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto** ⁽³⁾ del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
 - 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita **ai sensi dell'articolo 12** ⁽⁴⁾ del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'**articolo 4**, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e **al medesimo reddito familiare sono sommati** ⁽⁵⁾ tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita', fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'**articolo 36**, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;
 - 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito **ai fini dell'ISEE** ⁽⁶⁾, diverso dalla casa di abitazione di valore **ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)** ⁽⁷⁾ non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
 - 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito **ai fini dell'ISEE** ⁽⁶⁾, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite **ai fini dell'ISEE** ⁽⁸⁾, presente nel nucleo;
 - c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
 - 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
 - 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'**articolo 3**, comma 1, **del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo** ⁽⁹⁾ 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti dal **codice della navigazione** ⁽¹⁰⁾;
 - d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione **a misura cautelare personale o a misura** ⁽¹¹⁾ di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi **degli articoli 444 e seguenti** ⁽¹²⁾ del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, **sottoposto agli obblighi di cui** ⁽¹³⁾ all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'**articolo 7** della legge 15 luglio 1966, n. 604.
4. **Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilita' grave o non autosufficienza:**
 - a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'**allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;**

- b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore a 60 anni;**
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo. (14)

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:
 a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
 b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare, come definito **ai fini dell'ISEE** (6), o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE. (15)
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:
 a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
 b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
 c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
 d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
 e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
 f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita' della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di **assenza dal territorio italiano per un periodo** (16) pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuita' del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Note:

- (1) Le parole "ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (2) Il segno ",," è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (3) Le parole "citato regolamento di cui al decreto" sono state sostituite alle precedenti "medesimo decreto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (4) Le parole "ai sensi dell'articolo 12" sono state sostituite alle precedenti "di cui all'articolo 12", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (5) Le parole "al medesimo reddito familiare sono sommati" sono state sostituite alla precedente "sommati", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (6) Le parole "ai fini dell'ISEE" sono state sostituite alle precedenti "ai fini ISEE", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (7) Le parole "ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)" sono state sostituite alle precedenti "ai fini IMU", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (8) Le parole "ai fini dell'ISEE" sono state sostituite alle precedenti "a fini ISEE", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (9) Le parole "del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo" sono state sostituite alle precedenti "del decreto legislativo", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (10) Le parole "codice della navigazione" sono state sostituite alle precedenti "Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (11) Le parole "a misura cautelare personale o a misura" sono state sostituite alle precedenti "a misura cautelare personale, a misura", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (12) Le parole "degli articoli 444 e seguenti" sono state sostituite alle precedenti "dell'articolo 444 e seguenti", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (13) Le parole "sottoposto agli obblighi di cui" sono state sostituite alle precedenti "con gli obblighi indicati", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (14) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
 Testo precedente: "Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilita' grave o non autosufficienza:
 a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
 b) di 0,4 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo."

(15) Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(16) Le parole "assenza dal territorio italiano per un periodo" sono state sostituite alle precedenti "assenza dal territorio italiano un periodo", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 3 - Beneficio economico

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, e' composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico e', altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel **contratto di locazione** ⁽¹⁾, come dichiarato **ai fini dell'ISEE** ⁽²⁾, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).
2. Il beneficio **economico** ⁽³⁾ e' erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi e' sempre prevista la sospensione di un mese.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'**articolo 34**, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'**articolo 545** del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non puo' essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attivita' e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto **che non si sia ottemperato a tale obbligo** ⁽⁴⁾ e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali **il diritto alla prestazione decade** ⁽⁵⁾.
6. L'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, e' comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.
7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio previsto dal presente articolo e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, e' fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e **per il suo mantenimento** ⁽⁶⁾, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.
9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati e' corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.
10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura **da parte dell'INPS** ⁽⁷⁾.
11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'**articolo 1**, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Note:

(1) Le parole "contratto di locazione" sono state sostituite alle precedenti "contratto in locazione", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "ai fini dell'ISEE" sono state sostituite alle precedenti "a fini ISEE", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) La parola "economico" è stata inserita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "che non si sia ottemperato a tale obbligo" sono state sostituite alle precedenti "che tale obbligo non e' ottemperato", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "il diritto alla prestazione decade" sono state sostituite alle precedenti "la prestazione decade", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole "per il suo mantenimento" sono state sostituite alle precedenti "al suo mantenimento", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(7) Le parole "da parte dell'INPS" sono state sostituite alle precedenti "da parte di INPS", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 4 - Modalita' di richiesta ed erogazione del beneficio

1. L'Assegno di inclusione e' richiesto con modalita' telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso **dei requisiti e delle condizioni previsti** ⁽¹⁾ dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o [...] ⁽²⁾ messe a disposizione dai comuni, **dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** ⁽³⁾, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', fatti salvi i controlli previsti **dall'articolo 7** ⁽⁴⁾. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli **articoli 4 e 6** del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'**articolo 12** del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta puo' essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La richiesta puo' essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse.** ⁽⁵⁾
- 1 bis. **All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".** ⁽⁶⁾
2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. **Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4** ⁽⁷⁾, vengono avviati ai centri per l'impiego **ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,** ⁽⁸⁾ per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato e' sottoscritto entro sessanta giorni **dall'avvio dei componenti** ⁽⁹⁾ al centro per l'impiego **ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7** ⁽¹⁰⁾. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso.
6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego puo' essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.
7. Le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalita' di conferma della condizione del **nucleo familiare sono definiti** ⁽¹¹⁾ con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il beneficio economico e' erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'**articolo 81, comma 35, lettera b)**, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del

beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità **nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici** ⁽¹²⁾.
10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Note:

- (1) Le parole "dei requisiti e delle condizioni previsti" sono state sostituite alle precedenti "dei requisiti e delle condizioni previste", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (2) Le parole "tramite quelle" sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (3) Le parole ", dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (4) Le parole "dall'articolo 7" sono state sostituite alle precedenti "dall' articolo 7", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (5) Periodo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (6) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (7) Le parole "Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4" sono state sostituite alle precedenti "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (8) Le parole "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7," sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (9) Le parole "dall'avvio dei componenti" sono state sostituite alle precedenti "da quando i componenti vengono avviati", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (10) Le parole "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (11) Le parole "nucleo familiare sono definiti" sono state sostituite alle precedenti "nucleo familiare, sono definite", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (12) Le parole "nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 5 - Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte **su offerte di lavoro, corsi** ⁽¹⁾ di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal **patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione** ⁽²⁾. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita' di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, **l'INPS e l'ANPAL** ⁽³⁾, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'**articolo 8** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e **sono individuati** ⁽⁴⁾ misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni, societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai commi 1, 2 e 3, all'**articolo 13**, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «**d-ter) la piattaforma** ⁽⁵⁾ digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».
- 4 bis. **Per le medesime finalita' di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) e' inserito il seguente:**
"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione". ⁽⁶⁾

5. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note:

- (1) Le parole "su offerte di lavoro, corsi" sono state sostituite alle precedenti "sulle offerte di lavoro, corsi", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (2) Le parole "patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione" sono state sostituite alle precedenti "progetto personalizzato", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (3) Le parole "l'INPS e l'ANPAL" sono state sostituite alle precedenti "l'INPS, l'ANPAL", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (4) Le parole "sono individuati" sono state sostituite alle precedenti "sono individuate", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (5) Le parole "d-ter) la piattaforma" sono state sostituite alle precedenti "d-ter): Piattaforma", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (6) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 6 - Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un **percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa** ⁽¹⁾. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, e' effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale e' **svolta da un'equipe** ⁽²⁾ multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'**articolo 20** del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilita' dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** ⁽³⁾.
4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.
5. I componenti **del nucleo familiare** ⁽⁴⁾ con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni **o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** ⁽⁵⁾ possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:
- a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni;
 - b) i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
 - c) i componenti affetti da patologie oncologiche;
 - d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come **definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al** ⁽⁶⁾ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** ⁽⁷⁾.
- 5 bis. **Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettivita', a titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attivita' del beneficiario. Lo svolgimento di tali attivita' e' a titolo gratuito, non e' assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'**articolo 8** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilita' civile dei partecipanti nonche' gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attivita' di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonche' sulle risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.** ⁽⁸⁾
- 5 ter. **La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica,**

utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (8)

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, **disciplinati dal codice di cui al decreto (9)** legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, **nonche' nelle attivita' di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro (10)**, ove opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
7. Le regioni [...] (11) possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, **siano effettuate (12)** presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.
8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. **Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonche' ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico. (13)**
10. **Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. (14)**
11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonche', a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».
12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonche' con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Note:

(1) Le parole "percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa" sono state sostituite alle precedenti "percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "svolta da un'equipe" sono state sostituite alle precedenti "svolta attraverso una equipe", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono state sostituite alle precedenti "Piano nazionale per la ripresa e resilienza", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "del nucleo familiare" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole "definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al" sono state sostituite alle precedenti "indicati nell'allegato 3 del", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(7) Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(8) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(9) Le parole "disciplinati dal codice di cui al decreto" sono state sostituite alle precedenti "di cui al decreto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(10) Le parole ", nonche' nelle attivita' di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(11) Le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(12) Le parole "siano effettuate" sono state sostituite alle precedenti "sia effettuata", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(13) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, e' destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

(14) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Per le finalita' di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresì, le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite."

Art. 7 - Controlli

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) (1) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, **ai sensi del (2)** decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonche' dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, **nell'ambito delle rispettive competenze, (3)** il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a

tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'**INL** ⁽⁴⁾ e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.
5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note:

(1) Le parole "(INL)" sono state sostituite alle precedenti ", di seguito INL", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "ai sensi del" sono state sostituite alle precedenti "limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "nell'ambito delle rispettive competenze," sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) La parola "INL" è stata sostituita alla precedente "INPS", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 8 - Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 [...] ⁽¹⁾ è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi **degli articoli 444 e seguenti** ⁽²⁾ del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:
 - a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
 - b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
 - c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, **ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione** ⁽³⁾;
 - d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
 - e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
 - f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
 - g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. **Gli importi** ⁽⁴⁾ di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al **Fondo per il sostegno** ⁽⁵⁾ alla poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ⁽⁶⁾
8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio puo' essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del **sistema informativo di cui all'articolo 5** ⁽⁷⁾, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate **ai fini dell'ISEE** ⁽⁸⁾ con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonche' la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilita' amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'autore.
13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro **di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48** ⁽⁹⁾».
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale **o che e' destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi** ⁽¹⁰⁾, l'erogazione del beneficio e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e' calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.
16. Nel primo atto **del procedimento** ⁽¹¹⁾ cui e' presente l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
18. La sospensione del beneficio puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.
19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
20. Per le finalita' di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note:

(1) Il segno "," è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "degli articoli 444 e seguenti" sono state sostituite alle precedenti "dell'articolo 444 e seguenti", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole " , ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "Gli importi" sono state sostituite alle precedenti "Gli indebiti recuperati con le modalita'", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "Fondo per il sostegno" sono state sostituite alle precedenti ""Fondo per il sostegno", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole "n. 197." sono state sostituite alle precedenti "n. 197.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(7) Le parole "sistema informativo di cui all'articolo 5" sono state sostituite alle precedenti "sistema informativo SIIISL", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(8) Le parole "ai fini dell'ISEE" sono state sostituite alle precedenti "ai fini ISEE", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85,

pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(9) Le parole "di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(10) Le parole "o che e' destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi" sono state sostituite alle precedenti "oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(11) Le parole "del procedimento" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 9 - Offerte di lavoro e compatibilita' con l'Assegno di inclusione

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
 - a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
 - c) la retribuzione non e' inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti piu' di 80 chilometri dal domicilio del soggetto **o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico** ⁽¹⁾.
- 1 bis. **Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con eta' inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.** ⁽²⁾
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione e' sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Note:

(1) Le parole "o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 10 - Incentivi

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, e' riconosciuto **per ciascun lavoratore** ⁽¹⁾, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero e' riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.
2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, e' riconosciuto **per ciascun lavoratore** ⁽¹⁾, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel **sistema informativo di cui all'articolo 5** ⁽²⁾.
4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attivita' di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, **agli enti del Terzo settore** ⁽³⁾ che, per statuto, svolgono tra le attivita' di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo ⁽⁴⁾ 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attivita' di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attivita' di intermediazione, e' riconosciuto, per ogni persona con disabilita' assunta a seguito dell'attivita' di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione

dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'**articolo 14**, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.
7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'**articolo 1**, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'**articolo 3** della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli **articoli 107 e 108** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'**articolo 1**, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'**articolo 13 [...]** ⁽⁵⁾ della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Note:

(1) Le parole "per ciascun lavoratore" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "sistema informativo di cui all'articolo 5" sono state sostituite alle precedenti "sistema informativo SIISL", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "agli enti del Terzo settore" sono state sostituite alle precedenti "e agli enti del terzo settore", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo" sono state sostituite alle precedenti "articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Il segno ",," è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 11 - Coordinamento, monitoraggio e valutazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile **del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione** ⁽¹⁾ e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' **responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione** ⁽²⁾ e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
3. Ai compiti di cui al presente articolo **[...]** ⁽³⁾ il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'**articolo 10**, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario **dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi** ⁽⁴⁾ S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'**articolo 21**, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, **esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione** ⁽⁵⁾.
5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, e' istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
- 5 bis. **Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.** ⁽⁶⁾

Note:

(1) Le parole "del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione" sono state sostituite alle precedenti "del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione" sono state sostituite alle precedenti "responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Il segno ",," è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi" sono state sostituite alle precedenti "di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione" sono state sostituite alle precedenti "si intende riferita all'Assegno di inclusione", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 12 - Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle **misure del Supporto** ⁽¹⁾ per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'**articolo 16**, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle **misure del Supporto** ⁽¹⁾ rientrano anche i progetti utili alla collettivita' **definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto** ⁽²⁾.
2. **Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.** ⁽³⁾
3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalita' telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato e' tenuto **a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione**, ⁽⁴⁾ a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli **articoli 4 e 6** del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. **Le modalita' di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3.** ⁽⁵⁾
4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), **numero 1)** ⁽⁶⁾. **Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE.** ⁽⁷⁾ Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, **o la relativa esenzione** ⁽⁸⁾.
5. Il richiedente e' convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'**articolo 20** del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli **articoli 4 e 6** del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. **La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro puo' essere effettuata con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5-ter.** ⁽⁹⁾
6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato puo' ricevere offerte di **lavoro e servizi** ⁽¹⁰⁾ di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato puo' autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.
7. **La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attivita' previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e' erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilita'. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.** ⁽¹¹⁾
8. L'interessato e' tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attivita'. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 e' sospeso.
9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. **La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7.** ⁽⁹⁾
10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni **di cui all'articolo 3, commi 3,** ⁽¹²⁾ 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

- 11.** Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro **e per i componenti** ⁽¹³⁾ dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di eta' compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalita' di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento **dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi** ⁽¹⁴⁾ S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.
- 12.** Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticita' nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni [...] ⁽¹⁵⁾ che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto **dell'Anpal Servizi** ⁽¹⁶⁾ S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
- 13.** Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalita' di trasmissione delle liste di disponibilita' dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, **della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)** ⁽¹⁷⁾ e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonche' le relative modalita' di utilizzo.
- 13 bis.** **Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle finalita' del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.** ⁽¹⁸⁾
- 14.** Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note:

(1) Le parole "misure del Supporto" sono state sostituite alle precedenti "misure di Supporto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione."

(4) Le parole "a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione," sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Periodo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole "numero 1)" sono state sostituite alle precedenti "numero 1", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(7) Periodo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(8) Le parole ", o la relativa esenzione" sono state sostituite alle precedenti "o il relativo proscioglimento", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(9) Periodo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(10) Le parole "lavoro e servizi" sono state sostituite alle precedenti "lavoro, servizi", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(11) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, e a progetti utili alla collettivita', per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilita', l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS."

(12) Le parole "di cui all'articolo 3, commi 3," sono state sostituite alle precedenti "di cui all'articolo 3, commi", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(13) Le parole "e per i componenti" sono state sostituite alle precedenti "e dei componenti", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(14) Le parole "dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi" sono state sostituite alle precedenti "di ANPAL e di Anpal Servizi", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(15) Le parole "e le province Autonome" sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(16) Le parole "dell'Anpal Servizi" sono state sostituite alle precedenti "di Anpal Servizi", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(17) Le parole "della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)" sono state sostituite alle precedenti "della NASPI", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(18) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 12 bis - Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano (1)

- 1.** **Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel perseguimento delle finalita' del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalita' analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e**

finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 13 - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. E', altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal **1° gennaio** ⁽¹⁾ 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. **Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e' sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023.** ⁽²⁾».
6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».
- 6 bis. **All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione".** ⁽³⁾
7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,** ⁽⁴⁾ sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. **Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** ⁽⁵⁾
8. **Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:** ⁽⁶⁾
 - a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033; ⁽⁷⁾
 - b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
 - c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro

per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei **relativi incentivi di cui all'articolo 10** ⁽⁸⁾ e' autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
- a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;
- c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilita', all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 **del presente articolo** ⁽⁹⁾, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando **entro il giorno 10 di ciascun mese** ⁽¹⁰⁾ la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.
13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o piu' tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
14. **Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:**
- a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ⁽¹¹⁾
15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note:

- (1) Le parole "1° gennaio" sono state sostituite alle precedenti "1 gennaio", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (2) I periodi da "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo," fino a ", fermo restando il termine del 31 ottobre 2023" sono stati inseriti, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
Testo precedente: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.".
- (3) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (4) Le parole "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (5) Periodo sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
Testo precedente: "L'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.".
- (6) Alinea sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
Testo precedente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:".
- (7) Lettera sostituita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
Testo precedente: "a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;".
- (8) Le parole "relativi incentivi di cui all'articolo 10" sono state sostituite alle precedenti "relativi incentivi di cui al comma 10", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (9) Le parole "del presente articolo" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (10) Le parole "entro il giorno 10 di ciascun mese" sono state sostituite alle precedenti "entro il 10 di ciascun mese", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
- (11) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.
Testo precedente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.".

Capo II - Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

Art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente **decreto legislativo** (1)» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'**articolo 28** (2)»;
a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 e' inserito il seguente:
"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"; (3)
- b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisoriale in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»;
- c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «**e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;** (4)»;
2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
- d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
- e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ⁽⁵⁾ e dell'articolo 73, comma 4-bis»;

h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009," ⁽⁶⁾.

Note:

(1) Le parole "decreto legislativo" sono state sostituite alle precedenti "decreto legislativo.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "articolo 28" sono state sostituite alle precedenti "articolo 28;", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Capoverso sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità";

(5) Il segno ", " è stato inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 15 - Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. **Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.** ⁽¹⁾
2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, **del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto** ⁽²⁾ legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 [...] ⁽³⁾ le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note:

(1) Periodo sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva."

(2) Le parole "del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto" sono state sostituite alle precedenti "del decreto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Il segno ", " è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 16 - Attività di vigilanza nella Regione siciliana ⁽¹⁾

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, e' impiegato sul territorio della Regione siciliana [...] ⁽²⁾.

Note:

(1) Rubrica modificata, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".

(2) Le parole "nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano" sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 17 - Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti **delle scuole o degli istituti** ⁽¹⁾ di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, e' istituito, presso il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** ⁽²⁾, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'**articolo 85**, terzo comma, **del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto** ⁽³⁾ del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'**articolo 1 [...]** ⁽⁴⁾ della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:
 «784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita', le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e **avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente** ⁽⁵⁾, il docente coordinatore di progettazione.
 784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalita' per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
 784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, **nonche' ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti** ⁽⁶⁾. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi e' fornita all'istituzione scolastica ed e' allegata alla Convenzione.».
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonche' all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e **all'eventuale** ⁽⁷⁾ partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per **l'orientamento**" ⁽⁸⁾»;
 b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente:
 «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

Note:

(1) Le parole "delle scuole o degli istituti" sono state sostituite alle precedenti "delle scuole o istituti", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" sono state sostituite alle precedenti "Ministero del lavoro delle politiche sociali", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto" sono state sostituite alle precedenti "del decreto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Il segno ", " è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente" sono state sostituite alle precedenti "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole ", nonche' ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(7) Le parole "all'eventuale" sono state sostituite alle precedenti "l'eventuale", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(8) Le parole "l'orientamento" sono state sostituite alle precedenti "l'orientamento""", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 18 - Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'**articolo 1**, terzo comma, **del testo unico di cui al decreto** ⁽¹⁾ del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti dall'articolo 4, **primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto** ⁽²⁾ del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, **gli appartenenti alle seguenti categorie** ⁽³⁾:
- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonche' il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attivita' di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attivita' laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore **(IFTS), dei** ⁽⁴⁾ percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle **istituzioni dell'alta formazione** ⁽⁵⁾ artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro **per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, ⁽⁶⁾ si provvede ai sensi dell'articolo 44.
4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Note:

(1) Le parole "del testo unico di cui al decreto" sono state sostituite alle precedenti "del decreto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto" sono state sostituite alle precedenti "comma 1, n. 5, del decreto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "gli appartenenti alle seguenti categorie" sono state sostituite alle precedenti "le seguenti categorie", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "(IFTS), dei" sono state sostituite alle precedenti "(IFTS) e dei", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "istituzioni dell'alta formazione" sono state sostituite alle precedenti "istituzioni di alta formazione", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole "per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025," sono state sostituite alle precedenti "per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 18 bis - Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ⁽¹⁾

1. **Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.**
2. **All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.**
3. **All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023.**

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Capo III - Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Art. 19 - Fondo nuove competenze

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle **risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro** ⁽¹⁾, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare **Sistemi di politiche attive per l'occupazione** ⁽²⁾ (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.
2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato **articolo 88** del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'**articolo 11-ter**, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Note:

(1) Le parole "risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro" sono state sostituite alle precedenti "risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" sono state sostituite alle precedenti "Sistemi per le politiche attive e l'occupazione", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 20 - Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Art. 21 - Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente :«Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

Art. 22 - Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma e' riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, **si provvede mediante** ⁽¹⁾ corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Note:

(1) Le parole " , si provvede mediante" sono state sostituite alle precedenti "si provvede ai sensi dell'articolo mediante", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 23 - Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. **Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023** ⁽¹⁾, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

Note:

(1) Le parole "Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023" sono state sostituite alle precedenti "Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 23 bis - Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi (1)

1. **Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.**
2. **Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.**
3. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.**
4. **Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**Art. 24 - Disciplina del contratto di lavoro a termine**

- 1.** All'articolo 19 [...] ⁽¹⁾ del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
 «a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
 b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
 b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;
 b) il comma 1.1. e' abrogato;
b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"; ⁽²⁾
 c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, **da istituti pubblici** ⁽³⁾ di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
- 1 bis.** **All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:**
 a) **il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";**
 b) **al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.** ⁽⁴⁾
- 1 ter.** **Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.** ⁽⁴⁾
- 1 quater.** **All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:**
 a) **al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";**
 b) **dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".** ⁽⁴⁾

Note:

(1) Il segno "," è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**(2)** Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**(3)** Le parole "da istituti pubblici" sono state sostituite alle precedenti "istituti pubblici", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**(4)** Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**Art. 25 - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ⁽¹⁾**

- 1.** All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
 «**1-quater. Fino** ⁽²⁾ al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».
- 1 bis.** **All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.** ⁽³⁾

Note:

(1) Rubrica modificata, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015".

(2) Le parole "1-quater. Fino" sono state sostituite alle precedenti "1-quater: Fino", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**(3)** Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**Art. 25 bis - Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria ⁽¹⁾**

1. **Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.**
2. **Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 26 - Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), **o) e r)** ⁽¹⁾, possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina **le materie**»; ⁽²⁾
 - b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».
2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
 - b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

Note:

(1) Le parole "o) e r)" sono state sostituite alle precedenti "o), p) e r)", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "le materie" sono state sostituite alle precedenti "le materie.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 27 - Incentivi all'occupazione giovanile

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati e' riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal **1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali** ⁽¹⁾ ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta';
 - b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
 - c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, **di cui al comma 5-bis** ⁽²⁾ per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa attraverso apposita procedura telematica [...] ⁽³⁾ all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
5. **Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri**

derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1. ⁽⁴⁾

- 5 bis.** Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
- a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;
- b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ⁽⁵⁾
- 6.** Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167 ⁽⁶⁾, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro ⁽⁷⁾ per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

Note:

(1) Le parole "1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali" sono state sostituite alle precedenti "1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "di cui al comma 5-bis" sono state sostituite alle precedenti "di cui al comma 5", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Il segno ", " è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa."

(5) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole "da 161 a 167" sono state sostituite alle precedenti "da 162 a 167", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(7) Le parole "di 4.466 milioni di euro" sono state sostituite alle precedenti "di euro 4.466 milioni di euro", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 28 - Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità'

- 1.** Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità' e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse **attività' statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma** ⁽¹⁾, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'**articolo 4 del codice di cui al decreto** ⁽²⁾ legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di traslazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità', di età' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività' conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'**articolo 104, comma 3, del decreto-legge** ⁽³⁾ 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
- 2.** Le modalità' di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità' e i termini di presentazione delle domande, nonché' le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.
- 3.** Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
- 4.** Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'**articolo 6, comma 2, del decreto-legge** 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Note:

(1) Le parole "attività' statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma" sono state sostituite alle precedenti "attività' statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "articolo 4 del codice di cui al decreto" sono state sostituite alle precedenti "articolo 4 del decreto", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) La parola "decreto-legge" è stata sostituita alle precedenti "decreto legge", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 28 bis - Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 (1)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 29 - Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali (1)

1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici";
 - b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".
2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.
3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;
 - b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

Note:

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Art. 29 (Estensione della clausola di salvezza) -1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)»".

Art. 30 - Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilita' dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuita' di tutele gia' autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere piu' accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, **pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024**, (1) si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Note:

(1) Le parole ", pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024," sono state sostituite alle precedenti "pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 31 - Completamento dell'attivita' liquidatoria dell'Alitalia (1)

1. L'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (2), nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
2. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potra' intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo (3) 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di

voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 **dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021** ⁽⁴⁾, fatti salvi gli effetti del **comma 6 del medesimo articolo 11-quater** ⁽⁵⁾, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in precedenza dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Note:

(1) Rubrica modificata, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia".

(2) Le parole "di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "articolo 42 del decreto legislativo" sono state sostituite alle precedenti "art. 42 del D.Lgs.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "comma 6 del medesimo articolo 11-quater" sono state sostituite alle precedenti "«comma 6 del presente articolo", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 32 - Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'**articolo 1**, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **ai fini dell'ISEE, affidate ai centri** ⁽¹⁾ di assistenza fiscale ai sensi dell'**articolo 11**, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **ai fini dell'ISEE** ⁽²⁾, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'**articolo 1**, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, **come incrementate dal comma 1** ⁽³⁾ del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle **risorse del Fondo** ⁽⁴⁾ di parte corrente di cui all'**articolo 34-ter**, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note:

(1) Le parole "ai fini dell'ISEE, affidate ai centri" sono state sostituite alle precedenti "a fini ISEE, affidate ai medesimi centri", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "ai fini dell'ISEE" sono state sostituite alle precedenti "a fini ISEE", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "come incrementate dal comma 1" sono state sostituite alle precedenti "come modificato dal comma 1", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "risorse del Fondo" sono state sostituite alle precedenti "risorse di cui al Fondo", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 33 - Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, **di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** ⁽¹⁾, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, e' autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 **per l'anno 2024**. ⁽²⁾
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 [...] ⁽³⁾ si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note:

(1) Le parole "di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole "per l'anno 2024." sono state sostituite alle precedenti "per l'anno 2024.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Il segno "," è stato soppresso, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 34 - Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone

1. All'**articolo 14** del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da destinarsi»;
 - a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate

all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti [...]

(1) possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a),

numero 1), **del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504** (2), per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo e' riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.»;

c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 e' sostituito dai seguenti:

«503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**. (3)»;

«**503-bis. Il credito** (4) d'imposta di cui al comma 503 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del **costo sostenuto**»;

(5)

b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

Note:

(1) Il segno " , " è stata soppressa, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Le parole " , del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, " sono state sostituite alle precedenti "del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." sono state sostituite alle precedenti "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "503-bis. Il credito" sono state sostituite alle precedenti ""503-bis. Il credito", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "costo sostenuto*;" sono state sostituite alle precedenti "costo sostenuto.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 35 - Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle **risorse del Fondo** ⁽¹⁾ di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note:

(1) Le parole "risorse del Fondo" sono state sostituite alle precedenti "risorse di cui al Fondo", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 36 - Disposizioni in materia di lavoro marittimo

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, **si puo' derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,** ⁽¹⁾ del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.
- 1 bis. **Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.** ⁽²⁾

Note:

(1) Le parole "si puo' derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter," sono state sostituite alle precedenti "puo' derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(2) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 36 bis - Disposizioni per il settore del trasporto a fune (1)

1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innervamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammortamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 36 ter - Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center (1)

1. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attivita' di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attivita' in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e

nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**Art. 37 - Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale**

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;
- a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio";** ⁽¹⁾
- b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;
- b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio".** ⁽¹⁾

Note:

(1) Lettera inserita, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**Art. 38 - Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua**

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli **Atenei statali partecipanti**»; ⁽¹⁾
- b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Universita' Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.
- 2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalita' di recupero dei fondi già erogati.».
2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note:

(1) Le parole "Atenei statali partecipanti";" sono state sostituite alle precedenti "Atenei statali partecipanti.", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.**Capo IV - Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale****Art. 39 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

Art. 39 bis - Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere ⁽¹⁾

1. **Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.**
2. **Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.**
3. **Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.**
4. **Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

5. **Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:**
- a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
- c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. **Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Note:

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 40 - Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in **332,2 milioni** ⁽¹⁾ di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Note:

(1) Le parole "332,2 milioni" sono state sostituite alle precedenti "142,2 milioni", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 41 - Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (1)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Note:

(1) Rubrica modificata, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

Art. 42 - Istituzione di un Fondo per le attivita' socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile (1)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attivita' socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attivita' a favore dei minori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di **Conferenza Stato-citta'** ⁽²⁾ ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:
- a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;
- b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
- 3 bis. **Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 dicembre 2023** ⁽³⁾

Note:

(1) Rubrica modificata, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori".

(2) Le parole "Conferenza Stato-città" sono state sostituite alle precedenti "Conferenza Stato, città", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 43 - Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471».
2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo (1) 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:
 - a) contenere i costi di gestione;
 - b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
 - c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

Note:

(1) Le parole "del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo" sono state sostituite alle precedenti "del decreto legislativo", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 44 - Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
2. **Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:**
 - a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
"b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";
 - b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
"b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento". (1)
3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e' incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in **3.905,5 milioni di euro** (2) di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a **3.937,5 milioni di euro** (3) per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
 - a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
 - b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno **2024, mediante** (4) corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
 - c) quanto a **290 milioni** (5) di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
 - e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;
 - g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile

2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 2, della **legge 29 dicembre 2022, n. 197** ⁽⁶⁾, le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, e del **decreto-legge 11 gennaio 2023** ⁽⁷⁾, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Note:

(1) Comma sostituito, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Testo precedente: "Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:

«b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;»;

b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: «b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento.».

(2) Le parole "3.905,5 milioni di euro" sono state sostituite alle precedenti "3.715,5 milioni di euro", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(3) Le parole "3.937,5 milioni di euro" sono state sostituite alle precedenti "3.747,5 milioni di euro", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(4) Le parole "2024, mediante" sono state sostituite alle precedenti "2024 mediante", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(5) Le parole "290 milioni" sono state sostituite alle precedenti "100 milioni", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(6) Le parole "legge 29 dicembre 2022, n. 197" sono state sostituite alle precedenti "legge 30 dicembre 2020, n. 178", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

(7) Le parole "e del decreto-legge 11 gennaio 2023" sono state sostituite alle precedenti "del decreto-legge 11/01/2023", in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 - (1)

Note:

(1) Il presente allegato è stato modificato, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, L. 3.7.2023 n. 85, pubblicata in G.U. 3.7.2023 n. 153.

Allegato 

Relazione - Relazione illustrativa

Allegato 

Relazione - Relazione tecnica

Allegato 

Dossier - Dossier - 9 maggio 2023 n. 93 - A.S. n. 685

Allegato 

Nota - Nota di lettura - maggio 2023 n. 53 - A.S. n. 685

Allegato 

Dossier - Dossier - 19 giugno 2023 n. 93/1 - A.S. n. 685-A

Allegato 

Dossier - Schede di lettura - 22 giugno 2023 n. 93/2 - A.C. 1238

Allegato 

Dossier - Dossier - 26 giugno 2023 n. 78 - A.C. 1238

Allegato 

